



Ordinanze relative alla legge sui giochi in denaro: avamprogetti

Rapporto esplicativo del 2 marzo 2018

Indice

1	Introduzione.....	3
2	Questioni scelte	4
2.1	Osservazioni preliminari	4
2.2	Oggetto e definizioni	4
2.3	Piccoli tornei di poker al di fuori delle case da gioco.....	5
2.4	Lotta contro la manipolazione di competizioni sportive.....	5
2.5	Giochi in denaro in linea.....	5
2.6	Imposte e tasse	6
3	Ordinanza del Consiglio federale sui giochi in denaro (AP-OGD).....	6
3.1	Capitolo 1: Oggetto e definizioni	6
3.2	Capitolo 2: Case da gioco	7
3.2.1	Sezione 1: Concessioni	7
3.2.2	Sezione 2: Offerta di gioco	9
3.3	Capitolo 3: Giochi di grande estensione	10
3.3.1	Sezione 1: Autorizzazione d'organizzatore	10
3.3.2	Sezione 2: Autorizzazione del gioco	11
3.3.3	Sezione 3: Determinazione dei giochi di destrezza	11
3.4	Capitolo 4: Giochi di piccola estensione	11
3.5	Capitolo 5: Esercizio dei giochi da casinò e dei giochi di grande estensione.....	12
3.5.1	Sezione 1: Disposizioni comuni.....	12
3.5.2	Sezione 2: Svolgimento in linea di giochi da casinò e di giochi di grande estensione	13
3.5.3	Sezione 3: Esercizio dei giochi da casinò	14
3.5.4	Sezione 4: Esercizio dei giochi di grande estensione	15
3.6	Capitolo 6: Protezione contro il gioco eccessivo	17
3.6.1	Sezione 1: Disposizioni generali.....	17
3.6.2	Sezione 2: Misure di protezione sociale di spettanza degli organizzatori che offrono giochi in linea.....	20
3.7	Capitolo 7: Limitazione dell'accesso a offerte di gioco in linea non autorizzate in Svizzera.....	21
3.8	Capitolo 8: Autorità	22
3.8.1	Sezione 1: Organizzazione ed esercizio della CFCG	22
3.8.2	Sezione 2: Emolumenti della CFCG	22
3.8.3	Sezione 3: Tassa di vigilanza sulle case da gioco	22
3.8.4	Sezione 4: Autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione	23
3.8.5	Sezione 5: Segretariato dell'organo di coordinamento	23
3.9	Capitolo 9: Tassa sulle case da gioco.....	23
3.9.1	Sezione 1: Oggetto e aliquota della tassa sulle case da gioco	23
3.9.2	Sezione 2: Tassazione e riscossione della tassa sulle case da gioco	24
3.9.3	Sezione 3: Registrazione e trasmissione della tassa sulle case da gioco all'AVS	25
3.10	Capitolo 10: Disposizioni finali.....	25
3.10.1	Ordinanza sulla promozione dello sport	25
3.10.2	Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto	26
3.10.3	Ordinanza sull'imposta preventiva	26
4	Ordinanze del DFGP	27
4.1	Ordinanza sulle case da gioco	27
4.2	Ordinanza sul riciclaggio di denaro	29
4.2.1	Contesto	29
4.2.2	Panoramica.....	30
4.2.3	Commento	31
5	Ripercussioni	33
5.1	Ripercussioni sull'effettivo del personale della Confederazione e dei Cantoni.....	33
5.2	Ripercussioni per gli introiti della Confederazione e dei Cantoni	33

1 Introduzione

Il settore dei giochi in denaro è attualmente disciplinato in due leggi federali:

- la legge federale dell'8 giugno 1923¹ concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate;
- la legge federale del 18 dicembre 1998² sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (legge sulle case da gioco, LCG).

La legge concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate è concretizzata dall'ordinanza del 27 maggio 1924³ relativa alla legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (OLLS).

La legge sulle case da gioco è concretizzata da varie ordinanze:

- l'ordinanza del 24 settembre 2004⁴ sul gioco d'azzardo e le case da gioco (ordinanza sulle case da gioco; OCG);
- l'ordinanza del DFGP del 24 settembre 2004⁵ sui sistemi di sorveglianza e sul gioco d'azzardo (ordinanza sul gioco d'azzardo, OGaz);
- il regolamento del 6 dicembre 2007⁶ della Commissione federale delle case da gioco;
- l'ordinanza del 24 giugno 2015⁷ della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, ORD-CFCG).

Il disegno di legge sui giochi in denaro (LGD), approvato dal Parlamento il 29 settembre 2017, riunisce le due leggi summenzionate in un unico atto normativo, al fine di istituire un disciplinamento coerente in tutto il settore dei giochi in denaro. La nuova legge corrisponde in larga misura alle regole e alla prassi vigenti, in particolare per quanto riguarda il settore delle case da gioco. Quanto al settore delle lotterie, i principi fondamentali, attualmente sanciti nei concordati, nella legislazione cantonale o dalla prassi, sono in sostanza mantenuti e inseriti nella nuova legge federale. Inoltre, il disegno contiene alcune novità di cui elenchiamo le più importanti: revoca del divieto dei giochi da casinò in linea, blocco dell'accesso ai giochi in linea non autorizzati, possibilità di nuove forme di scommesse sportive, modernizzazione delle disposizioni penali, autorizzazione di piccoli tornei di poker al di fuori delle case da gioco, adeguamento delle misure per proteggere i giocatori, lotta alla manipolazione di competizioni sportive e esenzione dalle tasse delle vincite fino a un milione di franchi.

Secondo la ripartizione delle competenze prevista dall'articolo 106 della Costituzione federale (Cost.), ai Cantoni compete l'autorizzazione e la sorveglianza dei giochi di grande estensione, delle scommesse sportive e dei giochi di destrezza. Il disegno di legge conferisce ai Cantoni anche la competenza in materia di giochi di piccola estensione. In questi ambiti spetta pure ai Cantoni emanare le disposizioni di esecuzione, fatte salve le competenze esplicitamente delegate alla Confederazione dalle legge. Le pertinenti disposizioni, essenzialmente di carattere organizzativo e procedurale, devono essere emanate dal concordato intercantonale o dalle legislazioni cantonali.

La Confederazione deve invece emanare le ordinanze che attuano la futura legge sui giochi in denaro. Attualmente vi sono diverse ordinanze a vari livelli. Anche in questo caso i due settori saranno riuniti, ma appare comunque opportuno preservare i vari livelli normativi.

¹ RS 935.51

² RS 935.52

³ RS 935.511

⁴ RS 935.521

⁵ RS 935.521.21

⁶ RS 935.524

⁷ RS 955.021

La struttura è la seguente:

- un'ordinanza del Consiglio federale sui giochi in denaro (OGD), che riunisce le vigenti ordinanze sulle lotterie e sulle case da gioco, contiene i punti il cui disciplinamento è delegato dalla legge al Consiglio federale e precisa le disposizioni della legge che devono essere concretizzate;
- un'ordinanza del DFGP sulle case da gioco (OCG), che contiene le regole di natura tecnica riguardanti unicamente le case da gioco;
- due ordinanze (della Commissione federale delle case da gioco [CFCG] e del DFGP) sul riciclaggio di denaro. L'ordinanza del DFGP sugli obblighi di diligenza degli organizzatori di giochi di grande estensione relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (ordinanza del DFGP sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, ORD-DFGP) riguarda gli organizzatori di giochi di grande estensione. L'ordinanza della CFCG riguarda le case da gioco. Quest'ultimo progetto, che consiste nella revisione dell'ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, non fa parte del presente pacchetto.

L'ordinanza del Consiglio federale sui giochi in denaro, l'ordinanza del DFGP sulle case da gioco e l'ordinanza del DFGP sul riciclaggio di denaro sono riunite nel presente rapporto esplicativo e sono oggetto di un'unica procedura di consultazione.

I commenti alle norme principali figurano al numero 3.

2 Questioni scelte

Il presente capitolo presenta, in maniera succinta, gli elementi dell'ordinanza del Consiglio federale materialmente importanti o che sono stati oggetto di discussioni in Parlamento nel corso del dibattito sulla LGD.

2.1 Osservazioni preliminari

La struttura dell'ordinanza del Consiglio federale segue quella della LGD. I numeri e i titoli dei capitoli dell'ordinanza corrispondono quindi largamente a quelli della legge.

A questa ordinanza sono stati applicati, come alla legge, i seguenti principi: le disposizioni dell'ordinanza vigente sono state riprese laddove sono ancora attuali e non hanno creato difficoltà nella prassi. Inoltre, laddove possibile, le disposizioni per le case da gioco e per i giochi di grande estensione sono state formulate in modo equivalente.

2.2 Oggetto e definizioni

Il capitolo 1 dell'ordinanza sui giochi in denaro precisa le nozioni di «cerchia privata» e «giochi da casinò».

Secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettera a LGD la legge non si applica ai giochi in denaro praticati nella cerchia privata. Questi non necessitano pertanto di autorizzazione. Nel corso dei dibattiti sulla legge in seno alla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, è stato osservato che questa nozione giuridica importante per la prassi doveva essere concretizzata nell'ordinanza. Pertanto, l'articolo 1 dell'ordinanza precisa che i giochi in denaro si possono praticare senza autorizzazione nella cerchia familiare o amicale. Affinché un gioco in denaro non rientri nel campo d'applicazione della legge, i criteri, quali l'organizzazione non per mestiere e il limitato numero di giocatori, devono essere soddisfatti in modo cumulativo.

In virtù dell'articolo 3 lettera g LGD, i giochi da casinò sono accessibili a un numero limitato di persone. Tale criterio serve a distinguerli dalle grandi lotterie. L'articolo 2 precisa ciò che s'intende per «numero limitato»: il numero massimo di partecipanti ai giochi da casinò non deve essere superiore a 1000, mentre le grandi lotterie devono essere accessibili a più di 1000 persone per estrazione. Già il messaggio del Consiglio federale prevedeva come probabile discrimine un numero di 1000 persone.

2.3 Piccoli tornei di poker al di fuori delle case da gioco

Secondo l'articolo 36 LGD, che dà seguito alla mozione 12.3001 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale «Autorizzare i tornei di poker a chiare condizioni», i piccoli tornei di poker al di fuori delle case da gioco sono autorizzati. L'ordinanza stabilisce le condizioni per i piccoli tornei di poker in modo tale che i tornei siano privi di rischi e nel contempo interessanti. Da questo punto di vista sono essenziali l'importo massimo della singola posta di partenza e la somma totale delle poste di partenza: l'articolo 37 limita il primo a 200 franchi e a 20 000 franchi la seconda.

2.4 Lotta contro la manipolazione di competizioni sportive

La LGD migliora le possibilità di lottare contro la manipolazione delle competizioni sportive e l'ordinanza contiene le pertinenti disposizioni esecutive. L'articolo 27 precisa le competizioni o gli eventi sportivi per i quali non possono essere offerte scommesse sportive. Vengono inoltre precisate determinate questioni inerenti alla trasmissione di dati e alle competenze delle autorità (art. 106 AP-OGD, art. 78a dell'ordinanza sulla promozione dello sport). L'articolo 107, ad esempio, designa l'Autorità intercantonale come piattaforma nazionale ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione del Consiglio d'Europa del 18 settembre 2014 sulla manipolazione delle competizioni sportive.

2.5 Giochi in denaro in linea

La LGD introduce per le case da gioco la possibilità di organizzare giochi da casinò in linea. Gli organizzatori di scommesse e lotterie dispongono già di questa possibilità. I giochi in linea, a prescindere che siano proposti dalle case da gioco o dagli organizzatori di giochi di grande estensione, devono soddisfare le prescrizioni generali della LGD sulla protezione contro il gioco eccessivo, la sicurezza e la lotta contro il riciclaggio di denaro. L'ordinanza del Consiglio federale precisa le condizioni della LGD specificamente per i giochi in linea, privilegiando due aspetti: l'organizzazione dei giochi in linea e la protezione dei giocatori dal gioco eccessivo. L'aspetto del riciclaggio di denaro è contemplato nelle due ordinanze rispettivamente del DFGP e della CFCG.

Nelle presenti ordinanze è ripresa la terminologia della legge. Come nella legge, le regole speciali per i giochi in linea si applicano in due contesti diversi. Da una parte sono contemplati gli obblighi degli organizzatori riguardanti lo svolgimento dei giochi; dall'altra, gli obblighi degli organizzatori che non riguardano il gioco in sé, bensì la sua diffusione attraverso il canale in linea (cfr. p. es. art. 68 LGD). Anche se nella prassi i due aspetti non sono sempre separabili, la formulazione «proporre in linea» va sempre intesa in senso stretto quando si affronta la questione del canale di diffusione usato dal giocatore. Solo se un giocatore partecipa effettivamente a un gioco in linea, devono essere rispettate le regole più severe per i giochi in linea. Se il giocatore partecipa al medesimo gioco, ma non in linea, alla partecipazione si applicano le regole per i giochi non proposti in linea.

Quanto all'esercizio in linea dei giochi in denaro, il capitolo 5 dell'ordinanza del Consiglio federale (art. 45-50) prevede regole comuni per le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione. I principi generali sono i seguenti: per giocare in linea è necessario un conto giocatore; un giocatore non può aprire più di un conto presso lo stesso organizzatore; i giocatori esclusi dai giochi e i minori non possono giocare in linea, mentre gli altri giocatori devono poter cominciare a giocare, nella misura del possibile, senza tempo d'attesa subito dopo l'apertura del loro conto.

Anche riguardo alla protezione dei giocatori dal gioco eccessivo nell'ambito dei giochi in linea, il capitolo 6 dell'ordinanza del Consiglio federale (art. 94-98) prevede regole comuni per le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione. Le disposizioni dell'ordinanza precisano, per i giochi in linea, le regole generali sulla protezione dei giocatori di cui al capitolo 6 della LGD, prevedendo un certo numero di misure di protezione che gli organizzatori sono tenuti ad adottare. Le misure previste riguardano i punti seguenti:

- mettere a disposizione del giocatore informazioni sul suo comportamento di gioco;
- far fissare al giocatore un limite di spesa, obbligatorio o volontario a seconda dei casi;

- mettere a disposizione del giocatore informazioni sul gioco eccessivo;
- consentire al giocatore di uscire temporaneamente dal gioco;
- individuare tempestivamente i giocatori a rischio.

È ovvio che le altre misure di protezione dei giocatori previste dalla LGD, in particolare l'esclusione, si applicano anche ai giochi in linea.

2.6 Imposte e tasse

L'ordinanza del Consiglio federale disciplina la progressione della tassa sulle case da gioco, fondandosi sulle aliquote minime e massime fissate dalla LGD. Per le case da gioco terrestri è mantenuto il regime vigente. Per la tasse sulle case da gioco che propongono giochi da casinò in linea, il sistema previsto dall'ordinanza riprende le proposte di un rapporto di esperti del 2017. L'aliquota minima del 20 per cento prevista dalla LGD è applicata fino a un prodotto lordo dei giochi pari a tre milioni. A partire da un prodotto lordo dei giochi di tre milioni, l'aliquota progredisce, prima rapidamente e in seguito più lentamente. L'aliquota massima dell'80 per cento è applicata a partire da un prodotto lordo dei giochi di 500 milioni. Secondo le previsioni la tassa prelevata sui giochi da casinò in linea dovrebbe generare un beneficio annuo a favore dell'AVS/AI che va dai 40 ai 75 milioni di franchi.

3 Ordinanza del Consiglio federale sui giochi in denaro (AP-OGD)

3.1 Capitolo 1: Oggetto e definizioni

Secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettera a LGD, i giochi in denaro nella cerchia privata sono esclusi dal campo d'applicazione della legge⁸. L'articolo 1 AP-OGD precisa cosa s'intende per cerchia privata. I criteri enumerati sono in linea di massima cumulativi. I giochi in denaro organizzati per mestiere e annunciati pubblicamente rientrano sistematicamente nel campo d'applicazione della legge. Nell'ambito di una valutazione globale del caso concreto occorre prendere in considerazione due ulteriori criteri. Affinché possa ritenersi esercitato in una cerchia privata, un gioco deve riunire un numero limitato di partecipanti. A prescindere dal gioco stesso, i partecipanti devono presentare un legame, in particolare di parentela o professionale, il che è il caso soprattutto per famiglie o persone che lavorano in uno stesso ufficio. Le scommesse su un torneo di calcio in un ufficio condiviso, ad esempio, non rientrano nel campo d'applicazione della legge, a condizione che l'organizzatore non ne tragga un vantaggio finanziario. Non sono invece considerati giochi in denaro nella cerchia privata i giochi in cui i giocatori si affrontano su una piattaforma gestita a titolo professionale o nel quadro di un'offerta automatizzata. Affinché un gioco in denaro rientri in quelli della cerchia privata, le poste e le vincite devono essere modeste. La nozione di cerchia privata implica infatti che sia in gioco poco denaro e che il gioco stesso non presenti pertanto alcun rischio.

L'articolo 2 precisa la nozione di gioco da casinò ai sensi dell'articolo 3 lettera g LGD: si tratta di giochi ai quali partecipano simultaneamente non più di 1000 giocatori. Il qualificativo «simultaneamente» non significa che tutti i partecipanti giocano esattamente allo stesso tempo. Si riferisce invece al numero di giocatori che vi partecipano o, in altre parole, al numero di giocatori per i quali vale simultaneamente il verdetto del gioco. Il numero massimo di 1000 giocatori non si applica ai sistemi di jackpot, poiché altrimenti tali sistemi non sarebbero più interessanti e non potrebbero più essere organizzati nella forma attuale. Un elenco dei giochi da casinò, in particolare dei diversi giochi da tavolo, si trova nell'ordinanza del DFGP sulle case da gioco (art. 4).

L'articolo 3 definisce i giochi di destrezza. Si tratta di giochi nei quali, nel corso di un numero cospicuo di unità di gioco, i giocatori più abili ottengono vincite più elevate di altri (art. 3 lett. a); in linea di massima un'unità di gioco inizia con la puntata di una posta e termina con l'attribuzione o la distribuzione di una vincita. Le altre caratteristiche (lett. b-d) sono criteri ausiliari. Affinché il gioco sia considerato di destrezza, devono essere soddisfatti cumulativamente tutti i criteri.

⁸ Per i dettagli, cfr. il messaggio del 21 ott. 2015 concernente la legge federale sui giochi in denaro (FF **2015** 6849 6893).

3.2 Capitolo 2: Case da gioco

3.2.1 Sezione 1: Concessioni

Questa sezione precisa, negli articoli 4-14, determinate condizioni per il rilascio della concessione enumerate all'articolo 8 LGD. Per alcune disposizioni vi è una norma parallela nel capitolo 3 riguardante gli organizzatori di giochi di grande estensione. È il caso per i criteri della buona reputazione, della gestione indipendente e dell'attività commerciale irreprensibile. Il contenuto delle disposizioni dei capitoli 2 e 3 non è tuttavia sempre identico sotto il profilo materiale, a causa delle basi legali leggermente differenti (art. 8 LGD per le case da gioco e art. 22 LGD per gli organizzatori di giochi di grande estensione).

L'articolo 4 contempla il criterio della sostenibilità economica, già previsto dal diritto vigente. Precisa che la sostenibilità economica dell'offerta in linea deve essere valutata separatamente da quella dell'offerta terrestre. In altri termini, l'attività più redditizia non deve sovvenzionare quella meno redditizia.

L'articolo 5 disciplina il contenuto del rapporto sull'interesse economico per la regione d'ubicazione, da allegare alla domanda di concessione. La disposizione riprende i criteri che devono essere esaminati secondo il diritto vigente (art. 8 OCG), aggiungendo i costi generati nel settore della sanità pubblica dal gioco eccessivo.

L'articolo 6 precisa cosa si debba intendere per soci in affari più importanti. Si tratta ad esempio del locatore dell'edificio in cui si trova la casa da gioco, dei fornitori di servizi di manutenzione del sistema elettronico di conteggio e di controllo (SECC), del sistema di registrazione dei dati (SRD) e dei sistemi di videosorveglianza, dei fornitori del SRD, dei fornitori di servizi di consulenza e dei produttori o fornitori di giochi.

L'articolo 7 riguarda gli aventi economicamente diritto e riprende senza modifiche la definizione del diritto vigente (art. 4 OCG).

L'articolo 8 è una disposizione importante. Riguarda il requisito della buona reputazione, che deve essere soddisfatto sia dalla casa da gioco che chiede la concessione sia dai soci in affari più importanti e dai loro aventi economicamente diritto. Come già illustrato nel messaggio del Consiglio federale in merito all'articolo 8 capoverso 1 lettera b numero 1 LGD, il requisito riguarda soprattutto la questione dei partner con cui la casa da gioco può collaborare, in particolare per la gestione dei giochi in linea. Più precisamente, si tratta di determinare in che misura le case da gioco che domandano il rilascio di una concessione in Svizzera possano collaborare con soci in affari all'estero che in passato hanno partecipato in un modo qualsiasi a gestire giochi in linea senza autorizzazione. Il principio generale è sancito al capoverso 1 lettera a: se la casa da gioco richiedente, uno dei suoi soci in affari più importanti o uno dei loro aventi economicamente diritto hanno in passato proposto giochi in denaro senza autorizzazione, il requisito della buona reputazione non è soddisfatto e la concessione non è rilasciata. La nozione centrale è quella di svolgimento senza autorizzazione, che può aver avuto luogo in Svizzera o all'estero e riguardare i giochi terrestri o quelli in linea. Il capoverso 1 lettera b riguarda una situazione particolare: quella dei giochi che non sono gestiti in Svizzera, ma sono proposti dall'estero nel nostro Paese in modo consapevole e mirato. Nella maggior parte dei casi si tratta di giochi in linea offerti dall'estero, ma a volte potrebbe riguardare anche altre categorie di giochi, quali ad esempio lotterie straniere proposte attraverso pubblicità telefonica in Svizzera. Per i giochi in linea, il semplice fatto di mettere in rete un sito di giochi in denaro non è ancora uno svolgimento senza autorizzazione ai sensi del capoverso 1 lettera a. Tuttavia se il gestore del sito ha consapevolmente puntato al mercato svizzero, ad esempio rivolgendosi, sul suo sito, esplicitamente ai giocatori svizzeri (p. es. immagine con una bandiera svizzera, prezzo indicato in franchi svizzeri) oppure con una pubblicità destinata ai giocatori svizzeri, secondo il capoverso 1 lettera b il requisito della buona reputazione non è soddisfatto. La lettera b introduce inoltre un limite temporale: quando verifica le condizioni per il rilascio della concessione, l'autorità competente deve esamina-

re il comportamento passato del richiedente, dei suoi soci in affari più importanti e dei loro aventi economicamente diritto, ma il suo esame deve limitarsi ai cinque anni prima dell'inoltro della domanda. La disposizione persegue soprattutto quattro obiettivi: 1. aprire il mercato agli attori che in passato hanno rispettato il diritto svizzero; 2. agevolare il lavoro delle autorità di vigilanza; 3. indurre le «pecore nere» ad abbandonare la loro prassi; 4. (ri)aprire, dopo un periodo transitorio, il mercato svizzero ai grandi organizzatori internazionali (mediante cooperazioni). Si precisa quindi per un ambito, ciò che vale anche per tutti gli altri: nella valutazione dei fatti del passato, non si tiene conto soltanto della gravità del reato, ma anche del periodo in cui l'interessato si è comportato correttamente. Il capoverso 2 contempla il caso particolare del fornitore di giochi in denaro, in particolare di giochi in linea. Occorre distinguere due situazioni. I fornitori che nel contempo organizzano giochi in denaro sottostanno al disciplinamento generale di cui al capoverso 1. Per i fornitori specializzati che si limitano invece a fornire giochi in denaro a terzi, il capoverso 2 precisa che il semplice fatto di aver fornito giochi a organizzatori che non soddisfano il requisito della buona reputazione non è sufficiente per privarli della propria buona reputazione. Infine, secondo il capoverso 5 spetta alla casa da gioco verificare la reputazione dei soci in affari più importanti e dei loro aventi economicamente diritto. Su richiesta della CFCG, deve fornire i documenti necessari, elencati nell'ordinanza dipartimentale (art. 2).

L'articolo 9, riguardante la gestione indipendente, è una nuova disposizione che riprende il tenore del punto 2.6 dei vigenti atti di concessione. La disposizione disciplina i compiti che devono essere in ogni caso adempiuti dalla casa da gioco e quelli che possono essere delegati a terzi (outsourcing). Le attività centrali della casa da gioco, soprattutto quelle che implicano un contatto con i clienti, non possono essere delegati a terzi e devono essere adempiuti dai collaboratori della casa da gioco legati a quest'ultima da un contratto di lavoro. Si tratta, ad esempio, delle attività connesse alla protezione dei giocatori o all'esercizio sicuro e trasparente dei giochi. Le altre attività, che non sono da considerarsi essenziali o fondamentali e che non figurano nell'elenco del capoverso 2, possono essere delegate a terzi. Possono ad esempio essere delegati i seguenti compiti: la pianificazione finanziaria, la contabilità, la cura del marchio, l'installazione e la manutenzione della burotica (ad esempio una rete Office), la logistica e gli acquisti, la gestione di un bar o di un ristorante, i lavori di manutenzione dei sistemi di jackpot, di videosorveglianza e del SECC, le operazioni di cambio, la protezione degli oggetti, la formazione e il perfezionamento professionali del personale, la gestione della piattaforma in linea e del SRD o la messa a disposizione della piattaforma per i giochi in linea. Il modello del «*white labelling*», che per la casa da gioco consiste nell'acquistare una soluzione «chiavi in mano», in cui, oltre allo sviluppo della piattaforma per i giochi in linea, è conferita a terzi anche la sua gestione, non è autorizzato. La casa da gioco che delega un'attività a terzi resta comunque responsabile del rispetto degli obblighi legali e deve adottare le misure necessarie per garantire che i suoi soci in affari li rispettino.

L'articolo 10 è una nuova disposizione e descrive in grandi linee cosa s'intende per attività irreprensibile della casa da gioco richiedente, dei suoi più importanti soci in affari e dei loro aventi economicamente diritto, e come vada esaminato tale criterio. Il richiedente, che nella maggior parte dei casi non ha esercitato o non esercita attività prima o durante la procedura di rilascio della concessione, deve dimostrare in maniera plausibile che rispetterà le condizioni menzionate al capoverso 1. Il capoverso 4 precisa che spetta innanzitutto alla casa da gioco verificare che i suoi soci in affari più importanti e i loro aventi economicamente diritto forniscano le garanzie richieste dalla legge. Deve chiedere ai suoi soci di fornirle i documenti necessari, in particolare i rapporti di revisione. La casa da gioco non deve condurre indagini approfondite, bensì procurarsi i documenti facilmente accessibili e analizzarli. Tali documenti sono enumerati nell'ordinanza del DFGP sulle case da gioco (art. 2). Su richiesta della CFCG, la casa da gioco le trasmette i documenti. Per limitare l'onere della casa da gioco, quest'ultima deve verificare soltanto l'attività commerciale irreprensibile dei suoi soci in affari

più importanti e dei suoi aventi economicamente diritto. Non deve invece in linea di massima controllare gli aventi economicamente diritto dei suoi più importanti soci in affari.

L'articolo 11, che contempla il criterio dei mezzi finanziari sufficienti, riprende in sostanza il diritto vigente (art. 2 OCG).

La sezione 1 contiene inoltre, negli articoli 12-14, alcune disposizioni procedurali che fanno già parte del diritto vigente. L'articolo 14 precisa le tappe che devono essere superate dopo il rilascio della concessione, affinché la casa da gioco possa iniziare la sua attività. In particolare, possono essere proposti solo i giochi che hanno ottenuto l'autorizzazione. Se uno o più giochi della casa da gioco non hanno ottenuto l'autorizzazione, la casa da gioco può ciononostante iniziare il suo esercizio, senza tuttavia proporre i giochi ancora privi di autorizzazione.

3.2.2 Sezione 2: Offerta di gioco

Questa sezione concretizza gli articoli 16-20 della LGD, che prevedono in particolare alcune deleghe legislative al Consiglio federale. Tali deleghe sono attuate nella presente sezione. Per alcune di queste disposizioni, ve ne è una parallela nel capitolo 3, tuttavia con alcune differenze materiali.

Per le modifiche apportate dopo il rilascio dell'autorizzazione del gioco, l'articolo 15 prevede un regime particolare per i sistemi d'informazione per i giochi in linea, soprattutto per la gestione della piattaforma. Tutte le modifiche di tali sistemi devono essere sottoposte alla CFCG. Le modifiche della piattaforma che influenzano lo svolgimento del gioco sono molto delicate poiché potrebbero comportare una modifica di elementi che sono stati approvati in occasione dell'autorizzazione. È quindi necessario che tali modifiche siano approvate dalla CFCG. Le modifiche correnti di manutenzione e quelle relative alla sicurezza non sono invece contemplate dall'articolo 15, poiché non influiscono né sul gioco né sull'interazione con i giocatori; possono pertanto essere eseguite immediatamente, senza autorizzazione.

Gli articoli 16 e 17 riguardano la collaborazione tra due o più case da gioco, in Svizzera o all'estero, e attuano la delega dell'articolo 16 capoverso 4 LGD. Per le case da gioco queste collaborazioni costituiscono un'opportunità per presentare un'offerta più interessante ai propri clienti, ad esempio con un pool più ampio di giocatori. Tuttavia tali collaborazioni presentano anche dei rischi, poiché possono rendere più difficile la vigilanza, soprattutto nel caso della collaborazione con una casa da gioco all'estero. Per questa ragione, tali collaborazioni devono rimanere l'eccezione, fermo restando il principio generale che tutte le tappe del gioco devono svolgersi in seno alla casa da gioco. Lo scopo delle disposizioni sulla collaborazione tra le case da gioco è dunque permettere loro di proporre, entro determinati limiti, un'offerta legale interessante. La collaborazione non deve tuttavia implicare un abbassamento del livello di protezione dei giocatori. Gli standard della protezione sociale, della sicurezza e della trasparenza dei giochi nonché della lotta al riciclaggio di denaro devono equivalere a quelli del diritto svizzero. Le collaborazioni tra le case da gioco, in Svizzera o all'estero, sono autorizzate soltanto per il poker. In questo settore, infatti, la collaborazione è necessaria per offrire ai partecipanti un pool di giocatori interessante. Gli articoli 16 e 17 impongono alcune condizioni per l'autorizzazione della collaborazione da parte della CFCG. Le condizioni sono più numerose e restrittive nel caso della collaborazione con una casa di gioco all'estero: il partner all'estero deve disporre dell'affidabilità e della competenza professionale richiesta (art. 17 lett. b). Tale requisito è meno restrittivo rispetto a quello della buona reputazione di cui all'articolo 8, poiché lo scopo è consentire la collaborazione con i grandi operatori internazionali di poker in linea. Inoltre, la sorveglianza da parte della CFCG deve essere garantita e il socio all'estero deve impedire ai giocatori residenti in Svizzera di accedere al suo sito Internet. La tracciabilità delle operazioni permette di garantire la sorveglianza (a posteriori) e le entrate fiscali. È ovvio che le autorità di vigilanza devono controllare che le condizioni legali non siano eluse per mezzo di operazioni quali la creazione di una nuova società o di una

filiale. Infine, la collaborazione è esclusa con operatori con sede negli Stati che figurano nell'elenco delle giurisdizioni ad alto rischio o non cooperanti, pubblicata dal Group d'action financière GAFI (<http://www.fatf-gafi.org/fr/pays/#high-risk>), oppure che sono oggetto di sanzioni internazionali.

Gli articoli 18 e 19 riguardano i requisiti tecnici che devono soddisfare i giochi e tutti i sistemi a essi connessi, al fine di garantire uno svolgimento sicuro e trasparente. In linea di massima tutti questi requisiti sono oggetto di un controllo da parte di un servizio accreditato di valutazione della conformità, che rilascia un pertinente certificato. Spetta inoltre alle case da gioco verificare che i suoi giochi funzionino e che soddisfino i requisiti legali (art. 19). Le verifiche devono essere documentate in modo appropriato, di modo che la casa da gioco e, se necessario, le autorità possano accertare lo stato dell'installazione.

L'obbligo, sancito dall'articolo 20, ossia di tenere in esercizio un numero minimo di giochi da tavolo durante un determinato periodo, ha lo scopo di evitare case da gioco che propongono solo apparecchi automatici da gioco. Rispetto al diritto vigente questo requisito è stato un po' allentato.

Infine, l'articolo 21 descrive la maniera in cui si svolge la consultazione tra la CFCG e l'Autorità intercantonale di cui all'articolo 20 LGD per stabilire se un determinato gioco vada qualificato come gioco da casinò.

3.3 Capitolo 3: Giochi di grande estensione

3.3.1 Sezione 1: Autorizzazione d'organizzatore

Questa sezione precisa alcuni requisiti che un organizzatore deve soddisfare secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettere a-i LGD per ottenere dall'Autorità intercantonale un'autorizzazione d'organizzatore di giochi di grande estensione. I requisiti precisati sono la buona reputazione, la gestione irreprensibile e indipendente e il rapporto proporzionato tra le spese d'esercizio e i mezzi destinati a scopi d'utilità pubblica.

Il requisito della buona reputazione (art. 22) non è soddisfatto se un organizzatore svolge o ha svolto giochi in denaro senza la necessaria autorizzazione. Lo stesso vale per lo svolgimento di giochi in denaro dall'estero senza autorizzazione. L'Autorità intercantonale può inoltre tenere conto anche di altri comportamenti del richiedente, ad esempio la violazione delle disposizioni svizzere o estere in materia di lotta al riciclaggio di denaro.

La gestione indipendente (art. 23) presuppone che il richiedente espleti egli stesso tutti i compiti essenziali ai sensi della LGD. Si tratta in particolare delle attività centrali relative alla sorveglianza dei giochi, alla gestione dei conti dei clienti, alla cura delle relazioni con i giocatori e alla sorveglianza di questi ultimi, alla realizzazione del piano di misure sociali e agli obblighi di diligenza in materia di lotta al riciclaggio di denaro. Gli organizzatori di giochi di grande estensione possono conferire una parte di questi compiti ai loro distributori, ma restano responsabili della sorveglianza.

L'Autorità intercantonale esamina inoltre se è soddisfatta la gestione irreprensibile (art. 24). Tiene conto della situazione delle persone giuridiche interessate e delle persone fisiche che fanno parte della loro direzione, dei loro organi e del loro personale. Infine, il richiedente deve verificare che sia garantita la gestione irreprensibile da parte dei suoi soci in affari più importanti e documentare il risultato della verifica.

Per permettere all'Autorità intercantonale di verificare che vi sia un rapporto proporzionato tra le spese d'esercizio, segnatamente le spese di pubblicità e gli stipendi, e i mezzi destinati a scopi d'utilità pubblica, il richiedente deve fornire una panoramica da cui si evince tale rapporto (art. 25). Le spese vanno suddivise in modo dettagliato in diverse categorie (p. es. pubblicità, comunicazione, sponsorizzazione o salari della direzione). Tale obbligo riguarda

solo gli organizzatori di lotterie e scommesse sportive e non quelli di giochi di destrezza (cfr. art. 22 cpv. 2, LGD).

3.3.2 Sezione 2: Autorizzazione del gioco

Questa sezione precisa innanzitutto una delle condizioni che un gioco di grande estensione deve soddisfare secondo l'articolo 25 capoverso 1 lettera a-c LGD affinché l'Autorità intercantonale possa rilasciare la pertinente autorizzazione. Illustra infatti il modo in cui l'organizzatore deve provvedere allo svolgimento sicuro dei giochi (art. 26).

Lo svolgimento sicuro delle scommesse sportive è oggetto di una disposizione specifica (art. 27). Le scommesse sportive su eventi che comportano un rischio elevato di manipolazione non sono ammesse. Un rischio elevato può ad esempio sussistere nel caso di competizioni senza o con un esiguo valore sportivo. Si tratta di competizioni o avvenimenti sportivi che per i partecipanti e per il pubblico sono d'interesse tanto esiguo che una manipolazione non ha conseguenze sportive degne di nota per i partecipanti. L'autorità di vigilanza può ad esempio vietare scommesse su determinate partite amichevoli o di categorie inferiori. Comportano rischi di manipolazione anche le scommesse su avvenimenti poco significativi per il risultato della competizione, per esempio le scommesse sulla squadra che beneficerà della prima rimessa laterale o del primo calcio di punizione.

Conformemente alla delega della competenza legislativa che l'articolo 25 capoverso 3 LGD conferisce al Consiglio federale, la sezione 2 precisa la misura in cui l'Autorità intercantonale può autorizzare l'organizzatore di giochi di grande estensione a collaborare con altri organizzatori in Svizzera o all'estero. Mentre una collaborazione con organizzatori di giochi di grande estensione in Svizzera (art. 28) può essere autorizzata a condizione che sia compatibile con gli scopi di cui all'articolo 2 LGD, per una collaborazione con organizzatori esteri di giochi di grande estensione devono essere soddisfatte varie condizioni (art. 29), al fine soprattutto di proteggere i giocatori e garantire lo svolgimento sicuro e trasparente dei giochi. La collaborazione deve permettere, come nel diritto vigente, di cumulare le poste di tutti i giocatori per giochi quali «EuroMillions» o «Pari mutuel urbain». Oltre a un elenco non esaustivo delle indicazioni che deve contenere la domanda d'autorizzazione (art. 30), la sezione contiene una disposizione relativa alla consultazione, prevista dall'articolo 27 LGD, tra l'Autorità intercantonale e la CFGM per determinare se il gioco è un gioco di grande estensione o meno (art. 31). Infine, la sezione disciplina la procedura in caso di modifiche successive del gioco (art. 32). Nella prassi si tratta soprattutto di modifiche minori del gioco (p. es. del piano delle vincite) e di modifiche dei parametri dello svolgimento del gioco in senso lato (p. es. il cambio di un fornitore dei biglietti della lotteria o il ritiro prematuro del gioco), sempreché tangano il gioco stesso o il suo svolgimento.

3.3.3 Sezione 3: Determinazione dei giochi di destrezza

Questa sezione contiene disposizioni sulla determinazione dei giochi di destrezza. Non si tratta di una procedura indipendente, bensì di una parte della procedura d'autorizzazione. Oltre a un test statistico delle diverse caratteristiche per la qualifica (art. 33), la sezione contiene un elenco dei documenti e di altri elementi che il richiedente deve inoltrare o mettere a disposizione dell'Autorità intercantonale su richiesta di quest'ultima (art. 34). L'elenco corrisponde in gran parte a quello del vigente articolo 2 OGaz.

3.4 Capitolo 4: Giochi di piccola estensione

Questo capitolo contiene le condizioni per l'autorizzazione di giochi di piccole dimensioni che il Consiglio federale è chiamato a stabilire secondo gli articoli 34-36 LGD. Laddove il Consiglio federale ha già menzionato delle cifre nel messaggio⁹, esse sono perlopiù riprese

⁹ FF 2015 6849 6909 segg.

nell'AP-OGD. Pertanto, per le piccole lotterie la somma totale massima delle poste non può superare i 100 000 franchi (art. 35 cpv. 1 lett. b). Mentre il messaggio non prevedeva ancora la possibilità di autorizzare una somma massima più elevata per le piccole lotterie destinate a finanziare un evento d'importanza sovraregionale (art. 34, al. 4, LGD), l'AP-OGD fissa una somma totale massima di 400 000 franchi (art. 35 cpv. 2). Quanto alle scommesse sportive locali, la somma totale massima di tutte le poste è pari a 200 000 franchi (art. 36 cpv. 1 lett. b), mentre è limitata a 25 000 franchi per le tombole (art. 38).

Rientrano pure nella categoria dei giochi di piccola estensione ai sensi della LGD i piccoli tornei di poker organizzati al di fuori delle case da gioco. Questo disciplinamento attua la mozione 12.3001 della Commissione degli affari giuridici «Autorizzare i tornei di poker a chiare condizioni». Le condizioni generali per i piccoli tornei di poker sono pertanto fissate in maniera tale (art. 37 AP-OGD) che i tornei presentino solo un rischio potenziale esiguo¹⁰ e possano essere organizzati in modo economicamente sostenibile, come chiesto dalla mozione.

Per ogni torneo, la posta di partenza non può superare 200 franchi e la somma delle poste di partenza non può essere superiore a 20 000 franchi. È vietato organizzare più di tre tornei al giorno (= per giorno di gioco = per 24 ore) e per luogo; un giocatore che partecipa a più tornei non può puntare una posta totale di partenza superiore a 300 franchi e la somma totale delle poste di partenza non può superare 30 000 franchi. Un organizzatore può ad esempio svolgere in una sera un primo torneo con poste di partenza limitate a 200 franchi e la cui somma totale non supera 20 000 franchi, poi un secondo e un terzo torneo con poste di partenza di al massimo 50 franchi la cui somma totale non supera 5000 franchi. Non può invece organizzare due tornei con poste di partenza di al massimo 200 franchi o tre tornei con poste di partenza di 150 franchi. Le condizioni sono quindi meno severe di quanto annunciato nel messaggio, poiché, invece di due, sarà possibile organizzare tre tornei in uno stesso giorno e in uno stesso luogo. Inoltre il «carattere di evento» che dovevano assumere i tornei di poker secondo il messaggio non trova riscontro immediato nell'ordinanza. Il capoverso 6 prevede tuttavia requisiti più elevati in merito alla documentazione che devono fornire coloro che intendono organizzare regolarmente piccoli tornei di poker. Tale documentazione deve essere trasmessa in occasione della domanda d'autorizzazione e dimostrare che le misure previste per lottare contro il gioco eccessivo e il gioco illegale all'interno dei locali dell'organizzatore sono sufficienti.

3.5 Capitolo 5: Esercizio dei giochi da casinò e dei giochi di grande estensione

3.5.1 Sezione 1: Disposizioni comuni

Questa sezione contiene le disposizioni da applicarsi sia alle case da gioco che ai giochi di grande estensione.

L'articolo 39 contiene un certo numero di precisazioni in merito al piano di misure di sicurezza di cui all'articolo 42 LGD. Completa in particolare l'elenco esemplificativo dell'articolo 42 capoverso 2 LGD, stabilendo che gli organizzatori di scommesse sportive devono illustrare il modo in cui lottano contro le manipolazioni delle competizioni sportive. Per le case da gioco i requisiti del piano di misure di sicurezza saranno trasposti, come finora, in un sistema di gestione della qualità (QMS) e in un sistema di controllo interno.

L'articolo 40 prevede la possibilità che le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione rifiutino giocatori che hanno commesso inganni o che perturbano in altro modo lo svolgimento dei giochi. Contrariamente al diritto in vigore, un tale comportamento non costituisce più un motivo d'esclusione ai sensi dell'articolo 80 LGD. Tuttavia gli organizzatori o le case da gioco hanno la possibilità di rifiutare questi giocatori. A tal fine possono tenere un

¹⁰ Cfr. FF 2015 6849 6911

registro e scambiarsi informazioni (cpv. 2). I capoversi 3 e 4 concretizzano le regole generali sulla protezione dei dati. L'informazione di cui al capoverso 4 può essere fornita a voce.

Secondo l'articolo 41 i giocatori devono poter accedere agevolmente alle regole del gioco. Queste precisano le modalità del gioco e le condizioni per vincere nonché la somma da vincere.

Affinché siano comparabili, i conti annuali degli organizzatori di giochi in denaro devono essere presentati secondo uno standard comune (art. 42).

Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione devono inoltre disporre della liquidità necessaria per far fronte ai loro obblighi, a seconda dei rischi a cui si espongono (art. 43). Infatti, le case da gioco hanno un vantaggio statistico rispetto ai giocatori e di conseguenza quanto più cospicuo è il numero delle poste medie, tanto meno alto è il rischio per le case da gioco. Per contro, se consente poste elevate che si può permettere solo un piccolo numero di giocatori, la casa da gioco rischia forti perdite nel caso in cui questi giocatori abbiano fortuna. Per evitare che questi casi la espongano a rischi finanziari, la casa da gioco deve adattare la sua esposizione a rischi alle sue capacità finanziarie.

Secondo l'articolo 44 le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione possono trattare dati personali particolarmente degni di protezione ai fini della protezione sociale e della lotta contro la criminalità e il riciclaggio di denaro. Il trattamento è necessario affinché possano adempiere i loro obblighi legali riguardanti la protezione sociale e il piano di sicurezza.

3.5.2 Sezione 2: Svolgimento in linea di giochi da casinò e di giochi di grande estensione

Questa sezione riguarda il modo in cui le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione devono gestire i giochi in linea.

Il requisito fondamentale è il conto giocatore: i giocatori possono accedere ai giochi in linea soltanto se aprono un conto giocatore presso l'organizzatore. Per aprirlo, il giocatore deve comunicare un certo numero di informazioni che consentono di identificarlo. I giocatori esclusi e i minori non possono accedere ai giochi.

L'articolo 45 sancisce il requisito generale del conto giocatore e precisa chi può aprirlo. Oltre a essere maggiorenne, il giocatore deve avere un indirizzo di domicilio o di dimora abituale in Svizzera. Tale condizione risulta dall'articolo 4 LGD. Le nozioni di domicilio e di dimora abituale sono quelle del diritto privato. Il domicilio è definito agli articoli 23 segg. del Codice civile¹¹. La nozione di dimora abituale è ad esempio definita all'articolo 20 della legge federale del 18 dicembre 1987¹² sul diritto internazionale privato (LDIP): una persona ha la sua residenza abituale nello Stato in cui vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori. Gli organizzatori dei giochi dovranno provvedere a informare i giocatori di questa condizione e del suo significato.

Le informazioni da trasmettere all'organizzatore al momento dell'apertura del conto giocatore sono elencate all'articolo 46. Si tratta di informazioni di base poiché il tempo impiegato per aprire un conto deve essere più breve possibile. Spetta all'organizzatore verificare tali informazioni (art. 47). Ciò significa che deve impiegare tutti i mezzi ragionevolmente esigibili per garantire che le informazioni fornite dal giocatore corrispondano alla realtà. A seconda dei casi e della tecnologia, tale verifica potrà essere immediata o richiedere un certo tempo. La verifica dell'identità del giocatore (cognome, nome, data di nascita) si svolge mediante l'invio di una copia della carta d'identità o del passaporto, il che richiede un certo tempo. Se i gioca-

¹¹ RS 210

¹² RS 291

tori dispongono di un'identità digitale ufficiale o se vi sono altri mezzi per procedere a una verifica immediata, questa potrà svolgersi senza indugio. Gli organizzatori devono inoltre verificare che siano soddisfatte le condizioni generali per aprire un conto giocatore. Una volta verificata l'identità del giocatore, sono pertanto ancora tenuti a controllare che questi non figurino nel registro dei giocatori esclusi. Fintanto che queste verifiche non sono state fatte, il conto giocatore non può essere aperto e il giocatore non può giocare. Per evitare che i giocatori siano scoraggiati da questa attesa e non si trasferiscano su siti di giochi non autorizzati, l'articolo 50 prevede la possibilità di un'apertura provvisoria. L'organizzatore che apre provvisoriamente un conto giocatore può fondarsi sulle dichiarazioni del giocatore, senza dover attendere che siano verificate; potrà limitarsi a controllare che le informazioni fornite dal giocatore (nome, età, indirizzo) permettano di concludere che si tratta effettivamente di una persona reale, maggiorenne e residente in Svizzera. L'unica verifica che dovrà essere svolta in questa fase è il confronto con il registro dei giocatori esclusi. La verifica vera e propria dell'identità ha poi luogo quanto prima, ma al più tardi entro un mese. Solo dopo tale verifica il giocatore potrà disporre pienamente del suo conto. Prima della verifica, il giocatore non può prelevare le vincite dal suo conto giocatore e non può versarvi più di 1000 franchi (art. 50 cpv. 3). L'apertura provvisoria di un conto giocatore è solo una delle possibilità per consentire a un giocatore di giocare immediatamente e gli organizzatori possono farne uso senza esserne tuttavia obbligati. Sono liberi di servirsi di altre procedure, sempreché queste permettano la verifica completa e immediata dell'identità del giocatore.

La gestione e la chiusura del conto giocatore sono disciplinate negli articoli 48 e 49. Tutte le poste, le vincite e i crediti di gioco gratuiti sono trasferiti obbligatoriamente sul conto utente. A tal fine, il giocatore deve indicare un conto bancario intestato a suo nome sul quale l'organizzatore versa il denaro. Il giocatore può chiedere in qualsiasi momento la chiusura del suo conto. L'articolo 49 disciplina inoltre le conseguenze in caso di inattività prolungata del giocatore.

3.5.3 Sezione 3: Esercizio dei giochi da casinò

Questa sezione contiene regole specifiche per l'esercizio dei giochi da casinò e non si applica ai giochi di grande estensione. Le regole di questa sezione sono spesso concretizzate da disposizioni tecniche nell'ordinanza del DFGP sulle case da gioco.

L'articolo 51 riprende il diritto vigente (art. 27 lett. d OCG). L'articolo 52 disciplina le limitazioni imposte alle case da gioco titolari di una concessione B. Mentre il diritto vigente limita sia l'importo massimo delle poste (25 franchi) sia l'importo massimo delle vincite (25 000 franchi), la nuova disposizione mantiene soltanto l'importo massimo delle poste, conformemente a quanto espresso dal Consiglio federale nel messaggio concernente la LGD¹³. Dal punto di vista della protezione dei giocatori si tratta infatti del criterio più importante.

L'articolo 53 riprende in sostanza il diritto vigente (art. 71 OCG), fatta eccezione per un prolungamento del termine per versare il jackpot al vincitore.

Anche l'articolo 54 riprende sostanzialmente il diritto vigente (art. 28 OCG). Secondo questa disposizione le case da gioco terrestri devono controllare l'identità dei loro clienti prima di lasciarli entrare. Il controllo intende garantire che le persone che sottostanno al divieto di gioco ai sensi dell'articolo 52 LGD (in particolare i minori e le persone escluse) non possano accedere ai giochi.

L'articolo 55, che disciplina la videosorveglianza, corrisponde essenzialmente al diritto in vigore. Va ricordato che secondo l'articolo 59 LGD le case da gioco titolari di una concessione B la cui regione di ubicazione dipende economicamente da un turismo marcatamente stagionale (casinò di montagna) e che, malgrado una sana gestione aziendale, non realizza-

¹³ FF 2015 6849 6899

no una redditività adeguata, hanno la possibilità di delegare la videosorveglianza a un'altra casa da gioco. Le altre case da gioco non hanno invece questa possibilità.

L'articolo 56 riprende tale e quale il vigente articolo 30a OCG. La disposizione permette ad esempio di imporre l'installazione di contatori automatici di banconote o di gettoni, al fine di prevenire, mediante un flusso sicuro del denaro, la frode.

L'articolo 57 riprende sostanzialmente il diritto in vigore (art. 23 OCG), attualizzandolo. L'articolo riguarda un sistema che svolge un ruolo importante nella gestione delle case da gioco: il sistema elettronico di conteggio e di controllo (SECC). Questo sistema registra e conserva tutti i dati dei giochi in denaro automatizzati nelle case da gioco. Il suo scopo è soprattutto permettere di determinare il prodotto lordo dei giochi, garantire la tracciabilità delle transazioni finanziarie e consentire un controllo della sicurezza e della trasparenza del gioco (cpv. 2).

Il SECC riguarda soltanto i giochi in denaro automatizzati nelle case da gioco terrestri ed è concepito appositamente per questi giochi. Poiché le case da gioco potranno in futuro proporre anche giochi da casinò in linea, è necessario introdurre per questi giochi un sistema simile al SECC. Il nuovo sistema, il sistema di registrazione dei dati (SRD), è previsto dall'articolo 58. Il suo scopo è un po' più ampio di quello del SECC e include anche la protezione sociale (cpv. 2), poiché lo svolgimento in linea di un gioco permette di registrare una quantità di dati superiore a quella per i giochi terrestri e di seguire senza lacune i giocatori. Infatti è sempre noto chi gioca, poiché per giocare in linea il giocatore deve identificarsi e aprire un conto.

In virtù dell'articolo 59, tutti i dati registrati nel SECC e nel SRD devono essere conservati dalla casa da gioco in un luogo sicuro per almeno cinque anni.

L'articolo 61 riprende il diritto vigente (art. 24 cpv. 3 OCG).

L'articolo 62 impone alle case da gioco che offrono giochi in linea di disporre della certificazione ISO per la loro sicurezza informatica.

L'articolo 63 prevede una delega al dipartimento per precisare i requisiti tecnici relativi in particolare alla connessione dei sistemi installati dalla casa da gioco con quelli della CFCG. Le pertinenti norme sono previste dall'ordinanza dipartimentale sulle case da gioco.

Gli articoli 64 e 65 riguardano la contabilità. L'articolo 64 è nuovo, mentre l'articolo 65 riprende il diritto vigente (art. 74 cpv. 4 OCG), semplificandolo. Si tratta di descrivere il modo in cui devono essere contabilizzati gli esercizi annessi della casa da gioco, quali la gestione di un ristorante, di una sala spettacoli o di una piscina.

Infine, l'articolo 66 disciplina il rapporto sulla revisione. Le disposizioni relative agli obblighi di rapporto degli organi di revisioni figurano attualmente negli articoli 75 e 76 OCG.

L'articolo 98 lettera e LGD prevede che la CFCG può assegnare incarichi speciali all'ufficio di revisione delle case da gioco. L'articolo 49 capoverso 5 LGD impone agli organi di revisione di trasmettere regolarmente la relazione di revisione alla CFCG. L'articolo 66 dell'avamprogetto di ordinanza sui giochi in denaro precisa i punti sui quali l'organo di revisione deve regolarmente esprimersi nel rapporto esplicativo destinato alla CFCG. Quest'ultima può stabilire requisiti minimi circa il contenuto del rapporto.

3.5.4 Sezione 4: Esercizio dei giochi di grande estensione

Gli articoli 67 e 68 stabiliscono i requisiti specifici per l'esercizio automatizzato dei giochi di grande estensione. Si tratta soprattutto delle lotteria elettronica della Loterie Romande e degli apparecchi automatici da gioco finora omologati dalla CFCG e in futuro dall'Autorità intercantonale. L'articolo 67 capoverso 1 lettere a-c elenca in modo esaustivo i luoghi in cui possono essere messi a disposizione apparecchi automatici per i giochi di grande estensione:

nelle case da gioco, in luoghi pubblici di ristorazione o d'intrattenimento e nelle sale da gioco destinate agli apparecchi automatici per i giochi di destrezza.

- Articolo 67 capoverso 1 lettera a: in virtù dell'articolo 61 capoverso 2 lettera b LGD giochi di grande estensione possono essere proposti nelle case da gioco terrestri.
- L'articolo 67 capoverso 1 lettera b si fonda sulla prassi attuale d'autorizzazione della comlot. I luoghi pubblici di ristorazione sono ad esempio i ristoranti, i pub o i bar. Quanto ai luoghi d'intrattenimento, si tratta di luoghi pubblici che durante gli orari di apertura propongono un'offerta d'intrattenimento a pagamento, ad esempio i centri di bowling o di biliardo.
- L'articolo 67 capoverso 1 lettera c, conferma l'ammissibilità di sale da gioco destinate allo svolgimento di giochi di destrezza automatizzati (cfr. art. 61 cpv. 2 lett. a LGD).

L'articolo 67 capoverso 2 stabilisce che gli apparecchi a libero servizio non sono considerati apparecchi automatici per giochi di grande estensione. Questi apparecchi possono servire ad esempio a procurarsi un biglietto di una lotteria o a iscriversi a un gioco che non si svolgerà su tale apparecchio. Possono anche servire a constatare una vincita dopo l'estrazione o eventualmente a incassarla. Esempi tipici di tali apparecchi a libero servizio sono i distributori di biglietti del Tribolo o gli apparecchi che permettono di fare le scommesse del Paris mutuel urbain. Gli apparecchi a libero servizio non consentono lo svolgimento automatizzato del gioco: la parte essenziale di quest'ultimo non si svolge in maniera automatizzata all'interno dell'apparecchio. Nel caso degli apparecchi automatici per i giochi di grande estensione, invece, la parte essenziale del gioco si svolge nell'apparecchio stesso, che determina o regola il gioco, e quest'ultimo termina rapidamente con una vincita o una perdita.

L'articolo 67 capoverso 3 vieta gli apparecchi automatici per i giochi di grande estensione in luoghi inadatti dal punto di vista della protezione dei giocatori dal gioco eccessivo. Sale che propongono apparecchi automatici per i giochi di destrezza non possono ad esempio essere aperte nelle vicinanze immediate di scuole o centri per la gioventù. L'importante è valutare la protezione contro il gioco eccessivo e la protezione dei minori, tenendo conto di tutte le pertinenti misure (cfr. in particolare gli art. 71 segg. LGD). L'articolo 67 capoverso 3 va visto nel contesto delle altre misure di protezione sociale. Al momento di applicarle occorre esaminare se la protezione dei giocatori e dei minori è garantita in un altro modo (p. es. mediante controlli d'accesso ai sensi dell'art. 72 cpv. 3 LGD).

L'articolo 67 capoverso 4 riprende un principio della prassi attuale.

Secondo il capoverso 5, le sale da gioco che dispongono di apparecchi automatici per i giochi di destrezza non possono contarne più di 20. Attualmente, la maggior parte dei Cantoni applica restrizioni più severe. Nelle sale da gioco sono autorizzati esclusivamente apparecchi automatici per i giochi di destrezza e non apparecchi quali la lotteria elettronica della Loterie Romande.

Il capoverso 6 prevede regole meno severe per determinati apparecchi automatici per giochi di destrezza che presentano un rischio minore, in particolare quelli della cosiddetta categoria «acchiappa giocattoli».

L'articolo 68 capoverso 1 esige che gli apparecchi automatici per giochi di grande estensione siano segnalati in maniera appropriata. Tale segnalazione permette, tra le altre cose, di verificare più facilmente se gli apparecchi sono situati correttamente. L'avviso deve essere ben visibile e incombe all'organizzatore del gioco. L'Autorità intercantonale sostiene quest'ultimo: fondandosi sulle indicazioni dell'organizzatore, mette ad esempio a disposizione un'etichetta autoadesiva contenente il numero dell'apparecchio, il numero dell'autorizzazione, il luogo d'installazione, ecc.

L'articolo 68 capoversi 2 e 3 descrive determinati obblighi d'informazione specifici. Affinché possa esercitare i suoi compiti di vigilanza, l'Autorità intercantonale deve disporre di una panoramica dei luoghi d'installazione degli apparecchi. Gli organizzatori sono tenuti ad annunciare all'Autorità intercantonale ogni installazione, rimozione o sostituzione di un apparecchio automatico per giochi in denaro. L'obbligo d'informazione ai sensi del capoverso 3 comprende in particolare anche informazioni sul numero e il tipo di apparecchi automatici per il gioco di destrezza e su eventuali autorizzazioni comunali e cantonali (autorizzazione di esercitare un'attività commerciale, ecc.).

Gli articoli 69, 70 e 71 disciplinano la comunicazione di dati nell'ambito della lotta contro la manipolazione di competizioni sportive. Queste disposizioni autorizzano estesi scambi di dati tra gli organizzatori e le autorità. In caso di scommesse sospette, devono essere scambiati i dati relativi agli scommettitori e alle persone che finanziano le scommesse. I dati comprendono informazioni relative a procedimenti penali e amministrativi. Gli organizzatori di scommesse sportive comunicano in particolare le scommesse proposte o accettate e segnalano eventuali comportamenti sospetti degli scommettitori. L'elenco dell'articolo 69 capoverso 2 lettera c va inteso in senso lato. Tutte le persone che hanno la possibilità di influenzare una competizione sportiva o un campionato sono potenzialmente corruttibili, soprattutto i giocatori, gli arbitri, gli allenatori e i funzionari. Anche le autorità inquirenti partecipano allo scambio d'informazioni.

3.6 Capitolo 6: Protezione contro il gioco eccessivo

3.6.1 Sezione 1: Disposizioni generali

Questa sezione contiene le disposizioni sulla protezione sociale applicabili sia alle case da gioco che agli organizzatori di giochi di grande estensione. Poiché la LGD disciplina già ampiamente la protezione dei giocatori, le disposizioni dell'ordinanza si limitano soprattutto a precisare alcuni punti particolari.

Le prime disposizioni trattano le misure di marketing in senso lato (art. 72-75) e sono nuove.

L'articolo 72, sulla pubblicità indiretta, contempla il modello commerciale seguente: un organizzatore di giochi in linea non autorizzato gestisce un sito o un'applicazione per apparecchi mobili con un nome di dominio che termina in .net o in freeXYZ.com, sul quale propone giochi gratuiti. Una volta iscritti sul sito, i giocatori sono oggetto di misure di marketing personalizzate (messaggi di posta elettronica, ecc.) per attirarli sul sito con il suffisso .com, che contiene giochi a pagamento. Per questa fattispecie l'articolo 72 stabilisce che le limitazioni imposte dall'articolo 74 LGD alla pubblicità per i giochi in denaro si applicano anche ai giochi gratuiti. Nella versione tedesca della frase introduttiva, la parola «oder» va interpretata come «und/oder».

L'articolo 73 intende impedire che i giocatori facciano debiti per giocare. Anche la legge impedisce a un organizzatore di concedere crediti ai giocatori (art. 75 cpv. 1 LGD) per ovvie ragioni di protezione dal gioco eccessivo. La presente disposizione rientra nello stesso ordine di idee e persegue lo stesso obiettivo: si tratta di evitare che un giocatore che non ha o non ha più le risorse finanziarie per giocare prosegua il gioco ricorrendo a crediti. Una casa da gioco non può ad esempio esporre nei suoi locali una pubblicità per un istituto di credito.

L'articolo 74 riguarda il caso particolare delle versioni demo dei giochi in linea, spesso usate per permettere ai giocatori di esercitarsi e testare i giochi in linea. Si tratta di versioni gratuite di giochi a pagamento che non devono dare al giocatore un'idea sbagliata delle sue possibilità di vincita. Pertanto la disposizione sancisce che la quota di restituzione simulata del gioco gratuito deve essere identica a quella del gioco reale a pagamento.

L'articolo 75 disciplina le condizioni alle quali l'offerta di giochi e crediti di gioco gratuiti può essere autorizzata. Questa disposizione riveste grande importanza per i giochi in linea, poi-

ché in questo settore l'offerta di giochi e di crediti di gioco gratuiti è un mezzo di promozione fondamentale. Infatti, gli organizzatori di giochi in linea usano questo strumento per distinguersi dai loro concorrenti e attirare nuovi giocatori, in particolare quelli della concorrenza. Se si apre un nuovo mercato, è assolutamente necessario consentire agli organizzatori svizzeri di lottare ad armi pari con la concorrenza estera, già ben installata e aggressiva in questo settore. Quanto più competitivi saranno gli organizzatori legali del settore, tanto più la loro offerta di giochi sarà interessante e tanto più i giocatori in Svizzera saranno propensi a sfruttare le offerte legali. Nel contempo, l'offerta di giochi e di crediti di gioco gratuiti presenta dei rischi sotto il profilo della protezione sociale.

Il diritto in vigore disciplina i giochi e i crediti di gioco gratuiti per le case da gioco terrestri (art. 81 OCG). La situazione dei giochi non in linea è tuttavia molto diversa da quelli offerti in linea, poiché la prossimità di un giocatore a una casa da gioco è molto più determinante rispetto a eventuali offerte gratuite. La CFCG ha fissato delle condizioni per l'offerta gratuita di giochi e di crediti di gioco nelle case da gioco terrestri. Il valore annuo dei gettoni di gioco gratuiti può essere dedotta dalla tassa sulle case da gioco per un importo massimo dello 0,3 per cento del PLG. Le case da gioco devono finanziare l'importo che eccede questa percentuale con il budget per il marketing. Il limite dello 0,3 per cento, introdotto per evitare che le case da gioco siano troppo generose in questo ambito a detrimento della tassa sulle case da gioco e della protezione sociale, è ripreso nella presente ordinanza per quanto riguarda i giochi terrestri (cfr. art. 114). Non è invece ripreso per i giochi in linea, per i quali la situazione si presenta in modo diverso.

Cosa s'intende effettivamente per giochi e crediti di gioco gratuiti? I giochi gratuiti si riferiscono a un gioco (autorizzato) specifico e sono concessi direttamente dall'organizzatore. I crediti di gioco gratuiti possono riguardare un gioco specifico o tutta una parte dell'offerta di un organizzatore. Sono concessi sotto forma di credito che permette la partecipazione gratuita e sono sovente designati con i sinonimi «bonus» o «boni». I crediti di gioco sono in parte concessi nell'ambito di offerte su un lungo periodo: i giocatori possono usufruire di giochi o di crediti di gioco gratuiti solo se soddisfano determinate condizioni legate al loro comportamento di gioco. Queste offerte sono designate anche «programmi di bonus».

I giochi e i crediti di gioco gratuiti sono equiparati alle poste ai sensi della LGD. Per i giochi di grande estensione sono finanziati attraverso il budget di marketing degli organizzatori. Per le case da gioco implicano un aumento della quota di restituzione.

La concessione di giochi e di crediti di gioco gratuiti deve essere disciplinata soprattutto tenendo conto della protezione dei giocatori dal gioco eccessivo. L'elenco delle condizioni di cui al capoverso 2 non è esaustivo, poiché si tratta solo di singoli esempi che precisano i requisiti della legge, in particolare degli articoli 71-75 LGD, il che si evince chiaramente dall'articolo 75 capoverso 2 lettera a della presente ordinanza. In occasione dell'esame, le autorità di vigilanza valutano, tra le altre cose, il tipo di azione pubblicitaria in cui si inseriscono i giochi e i crediti di gioco gratuiti, il rischio potenziale costituito dai giochi e dai canali di distribuzione promossi con l'offerta nonché l'importanza di queste vendite promozionali per contrastare l'offerta di giochi non autorizzati. La concessione di giochi o crediti di gioco gratuiti non può essere autorizzata se viola altre disposizioni della legge, ad esempio se un gioco gratuito è offerto con l'acquisto di una merce a prezzo maggiorato (incompatibilità con l'art. 2 lett. c e d LGD).

La lettera b sancisce il principio secondo cui i giochi o i crediti di gioco gratuiti non possono essere destinati a minorenni o a altre persone a rischio o escluse dal gioco. Questa condizione è più estesa rispetto a quella dell'articolo 74 capoverso 2 LGD. La prassi dovrà determinare cosa s'intenda per persone a rischio. La nozione deve tuttavia rivestire lo stesso senso per le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione o perlomeno avere la stessa funzione. Si tratta soprattutto di evitare che le offerte accompagnate da crediti di

gioco gratuiti siano destinate a giocatori a rischio. In generale, non si può evitare che le offerte con giochi o crediti di gioco gratuiti interessino questi giocatori, ma è in ogni caso vietata qualsiasi offerta destinata specificamente a queste persone.

La lettera c riguarda in particolare il divieto della pubblicità ingannevole. Il giocatore medio deve ad esempio poter effettivamente utilizzare i crediti di gioco gratuiti entro un periodo ragionevole. Sarebbe ingannevole se un credito di gioco gratuito di una certa somma è liberato soltanto se il giocatore punta un multiplo di essa, senza che ciò sia chiaramente esplicitato.

Per le case da gioco terrestri, l'articolo 75 capoverso 3 conferma la prassi dell'articolo 81 OCG.

L'obbligo di tenere un conteggio separato per i giochi e i crediti di gioco gratuiti è necessario per separarli dal prodotto lordo dei giochi delle case da gioco terrestri conformemente all'articolo 114.

L'articolo 76 disciplina la questione dei mezzi di pagamento e della concessione di prestiti e anticipi in seno alla casa di gioco. Congiuntamente all'articolo 75 LGD, la disposizione vieta la concessione di prestiti e anticipi in seno alla casa da gioco, anche quella per mestiere da parte di terzi. Il capoverso 2 autorizza la CFCG a vietare determinati mezzi di pagamento che ostacolano le case da gioco nell'adempimento dei loro obblighi, soprattutto quelli in materia di protezione sociale o di lotta al riciclaggio di denaro.

L'articolo 77 completa l'elenco esemplificativo dell'articolo 76 capoverso 1 LGD riguardante il contenuto del piano di misure sociali. Gli organizzatori devono includere nel loro piano di misure sociali una strategia per gestire eventuali interessi di conflitto delle persone incaricate di applicare le misure di protezione dei giocatori (cpv. 1). Devono inoltre descrivere le modalità della collaborazione con i fornitori di prestazioni ai sensi dell'articolo 76 capoverso 2 LGD, ad esempio i centri di prevenzione della dipendenza (cpv. 2). Vista la diversa natura dei giochi proposti, la portata e il grado di dettaglio dei piani di misure sociali non sono gli stessi per le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione. Tra questi ultimi vi sono anche delle differenze tra gli organizzatori di lotterie e scommesse e gli organizzatori di giochi di destrezza. Il piano di misure sociali degli organizzatori di giochi di destrezza potrà infatti essere molto breve e descrivere sommariamente le principali misure di protezione previste. Le esigenze sono più elevate per gli organizzatori di lotterie e scommesse sportive, ma il piano potrà limitarsi a descrivere le misure generali e le collaborazioni, visto che le misure specifiche per ciascun gioco sono in linea di principio descritte nell'autorizzazione del gioco. Infine, il piano di misure sociali delle case da gioco corrisponde a quanto loro richiesto dal diritto vigente.

L'articolo 78 contiene due precisazioni in merito al piano di misure sociali, che riguardano unicamente le case da gioco. Il capoverso 1 disciplina in dettaglio le indicazioni che deve contenere il piano di misure sociali, mentre il capoverso 2 stabilisce che una parte del piano di misure sociali deve essere consacrata agli apparecchi automatici per il ritiro di contanti situati nella casa da gioco. Va indicata soprattutto l'ubicazione di tali apparecchi e il modo in cui sono sorvegliati. Infatti il ritiro di importi più o meno importanti o il ritiro ripetuto da parte di un giocatore possono costituire un indizio importante di comportamento di gioco problematico. Si tratta di un criterio di cui tenere conto nell'individuazione precoce del gioco eccessivo. L'esistenza di distributori di banconote all'interno di una casa da gioco rappresenta pertanto un certo rischio per i giocatori, ma anche un'opportunità di individuare tempestivamente i comportamenti problematici, sempreché la casa da gioco installi un sistema di sorveglianza appropriato.

L'articolo 79 riguarda la collaborazione delle case da gioco e degli organizzatori di giochi di grande estensione con i fornitori esterni volta ad attuare il piano di misure sociali.

L'articolo 76 capoverso 2 LGD prevede la possibilità, per le case da gioco e gli organizzatori

di giochi di grande estensione, di collaborare con vari servizi per elaborare, attuare e valutare le misure di protezione dei giocatori. Rispetto al diritto vigente (art. 37 cpv. 2 OCG), la nuova legge ha notevolmente esteso la cerchia dei partner possibili. In considerazione di questa estensione, l'articolo 76 capoverso 2 LGD, contrariamente al diritto vigente, non prevede l'obbligo generale di collaborare. Tuttavia, per la collaborazione con un centro di prevenzione della dipendenza, l'articolo 79 della nuova ordinanza prevede un tale obbligo, al fine di garantire la qualità professionale adeguata per l'assistenza ai giocatori problematici.

Gli articoli 80 e 81 riguardano l'esclusione dal gioco. L'articolo 80 precisa l'articolo 81 LGD in merito alla revoca dell'esclusione. Secondo l'articolo 81 LGD, l'esclusione è revocata su richiesta dell'interessato se viene meno il motivo che l'ha determinata. Per l'esclusione volontaria, l'unico motivo è in linea di massima la volontà dell'interessato. In teoria potrebbe pertanto essere revocata non appena l'interessato ne manifesta la volontà. Nell'ordinanza è quindi necessario definire una durata minima durante la quale l'esclusione non può essere revocata, poiché in caso contrario la misura perderebbe il suo senso. La durata minima è stata fissata a tre mesi, poiché se fosse più lunga rischierebbe di scoraggiare i giocatori a ricorrere all'esclusione volontaria. Per l'esclusione volontaria le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione possono prevedere una procedura di revoca semplificata (cpv. 2). Non possono tuttavia derogare all'articolo 81 LGD; pertanto, uno specialista o un servizio specializzato riconosciuto a livello cantonale deve comunque partecipare alla procedura di revoca dell'esclusione. L'articolo 81 disciplina le informazioni che devono figurare nel registro delle persone escluse. I capoversi 3 e 4, relativi alla tenuta del registro, hanno carattere dichiarativo; ricordano semplicemente le norme generali sulla protezione dei dati e non aggiungono alcunché agli obblighi previsti dalla legge federale del 19 giugno 1992¹⁴ sulla protezione dei dati (LPD).

L'articolo 82 completa l'obbligo di presentare un rapporto di cui all'articolo 84 LGD in merito all'efficacia delle misure di protezione dei giocatori contro il gioco eccessivo. Per l'esame, le autorità di sorveglianza possono far ricorso a esperti esterni indipendenti. Queste precisazioni in merito al rapporto sulla protezione sociale sono state introdotte in sostituzione dell'obbligo per gli organizzatori di procedere periodicamente a una valutazione esterna dei loro piani di misure sociali.

3.6.2 Sezione 2: Misure di protezione sociale di spettanza degli organizzatori che offrono giochi in linea

Questa sezione concretizza il capitolo 6 della LGD per i giochi in linea, a prescindere che si tratti di giochi da casinò o di giochi di grande estensione. Descrive gli obblighi minimi degli organizzatori e mette in risalto determinate misure di grande importanza per i giochi in linea. È tuttavia ovvio che tutte le misure previste dal capitolo 6 della LGD sono applicabili ai giochi in linea e che gli organizzatori sono liberi di adottare anche altre misure rispetto a quelle previste dall'ordinanza. Le autorità di vigilanza continuano inoltre ad avere la competenza di prescrivere, se necessario, misure supplementari, sempreché restino nell'ambito di quelle previste dalla legge. Questi principi generali sono menzionati all'articolo 87.

Gli articoli 83-86 prevedono le misure minime di protezione dei giocatori che devono essere adottate dagli organizzatori.

- Mettere a disposizione del giocatore le informazioni sul suo comportamento di gioco: la somma delle poste giocate durante un periodo definito dal giocatore (giorno, settimana, mese), la somma delle sue vincite e il risultato netto della sua attività di gioco durante tale periodo (art. 83 cpv. 1).

¹⁴ RS 235.1

- Obbligare il giocatore a fissare limiti di gioco prima di iniziare a giocare. Tali limiti devono essere definiti a partire dall'apertura del conto giocatore. Si tratta di un elemento centrale della protezione dei giocatori in linea. Spetta all'organizzatore decidere i limiti a disposizione del giocatore entro la gamma menzionata all'articolo 83 capoverso 2. Potrà ad esempio dare soltanto la possibilità di fissare un limite per le poste giornaliere. Ma potrà anche prevedere quella di fissare più limiti, ad esempio quotidiani e mensili. Il capoverso 3 prevede un'eccezione per i giochi di grande estensione che presentano un rischio limitato per i giocatori, ad esempio la lotteria svizzera Swiss Lotto. Per questi giochi, il giocatore può decidere liberamente se stabilire o meno dei limiti prima di giocare. Inoltre, affinché i limiti fissati dal giocatore adempiano la loro funzione, il giocatore non deve poterli modificare nella «foga del gioco» e pertanto l'articolo 83 capoverso 4 prevede un tempo d'attesa di 24 ore.
- Mettere a disposizione del giocatore informazioni generali sul gioco eccessivo, incluso un metodo di autovalutazione del comportamento di gioco (art. 84).
- Dare la possibilità al giocatore di uscire temporaneamente dal gioco (periodo di *raffreddamento*; art. 85). Si tratta di una misura meno drastica dell'esclusione volontaria di cui all'articolo 80 capoverso 5 LGD e più adatta ai giochi esercitati in linea. Il giocatore può decidere per quanto tempo uscire dai giochi (cpv. 1) e da quali giochi (cpv. 2). L'uscita temporanea dai giochi di un determinato organizzatore è valida soltanto per tale organizzatore. Una volta che il giocatore ha scelto la durata della sua uscita temporanea, non può più modificarla. Se vuole continuare il gioco prima della scadenza del termine scelto deve farne domanda all'organizzatore (cpv. 3).
- Individuare precocemente i giocatori a rischio (art. 86). In linea di principio i giochi in linea permettono di seguire senza lacune i giocatori e quindi vi sono molte possibilità di individuazione precoce, a condizione che siano installati gli strumenti automatici appropriati. Tali strumenti fanno scattare un allarme se sono adempiuti uno o più criteri. Una volta individuato un giocatore a rischio, l'organizzatore deve adottare le misure necessarie (cpv. 2). In genere, ciò significherà contattare personalmente il giocatore interessato. Per non costringere gli organizzatori a eseguire una sorveglianza senza lacune dei giocatori anche per i giochi che presentano un rischio limitato, come ad esempio la lotteria svizzera Swiss Lotto, secondo il capoverso 1 le misure possono essere adeguate in funzione del rischio potenziale che rappresenta il gioco.

3.7 Capitolo 7: Limitazione dell'accesso a offerte di gioco in linea non autorizzate in Svizzera

Questo capitolo attua il capitolo 7 della LGD, riguardante il blocco dell'accesso ai giochi in linea non autorizzati, e precisa alcune nozioni indeterminate della legge.

L'articolo 88 precisa il termine entro cui i fornitori di servizi di accesso a Internet devono mettere in atto il blocco, una volta che le autorità di vigilanza hanno trasmesso loro l'elenco delle offerte non autorizzate. Il metodo del blocco (blocco del DNS o dell'indirizzo IP o altro metodo) deve essere deciso dal fornitore di accesso d'intesa con l'autorità di vigilanza (art. 89), in funzione delle possibilità tecniche e del rischio di un blocco eccessivo. L'articolo 90 riguarda il coordinamento tra CFCG e l'Autorità intercantonale per la pubblicazione dell'elenco delle offerte di gioco bloccate. Infine, l'articolo 91 prevede qualche indicazione per determinare l'indennità ai fornitori di servizi di accesso a Internet.

3.8 Capitolo 8: Autorità

3.8.1 Sezione 1: Organizzazione ed esercizio della CFCG

Questa sezione contiene le disposizioni dell'ordinanza relative alla CFCG in quanto autorità di vigilanza, ad eccezione di quelle che disciplinano gli emolumenti e i compiti di vigilanza, che figurano rispettivamente nelle sezioni 2 e 3.

Le disposizioni relative ai costi (art. 92) e all'assunzione del personale del segretariato (art. 93) corrispondono agli articoli 98 e 106 OCG. Gli articoli 94-96 precisano il trattamento di dati da parte della CFCG, compresi i dati degni di particolare protezione. Il termine di conservazione dei dati previsto dall'articolo 95 decorre a partire dalla fine dell'evento motivo della raccolta dei dati. Se si tratta di un evento che si protrae nel tempo, come la procedura di concessione, il termine decorre a partire dalla fine di tale evento. Secondo l'articolo 97, su domanda motivata, la CFCG può trasmettere, in forma anonimizzata e per scopi di ricerca, i dati raccolti nel quadro della sua vigilanza.

L'articolo 98 disciplina gli accordi della CFCG con i Cantoni sul ricorso a esperti cantonali. Può trattarsi di servizi specializzati in materia di prevenzione o di dipendenze riconosciuti dal Cantone. La disposizione corrisponde in linea di massima all'articolo 122 OCG.

3.8.2 Sezione 2: Emolumenti della CFCG

La CFCG riscuote emolumenti a copertura dei costi delle sue decisioni e dei suoi servizi. Tale principio è sancito dall'articolo 99 capoverso 1 LGD.

Rispetto al capitolo 11 dell'OCG, si è potuto rinunciare a determinate disposizioni relative agli emolumenti della CFCG, poiché l'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti¹⁵ (OgeEm), entrata in vigore posteriormente, regola la materia in modo esaustivo. In altre parole, la riscossione di emolumenti da parte della CFCG è retta innanzitutto dalla LGD, in secondo luogo dalle disposizioni della presente sezione e infine, salvo disposizioni contrarie del diritto speciale, dalla OgeEm.

L'articolo 99 disciplina gli emolumenti per indagini straordinarie e corrisponde all'articolo 115 OCG. L'articolo 100, riguardante la maggiorazione degli emolumenti, riprende in sostanza l'articolo 116 OCG, seppure con tenore leggermente modificato. La congiunzione «o» precisa infatti che le condizioni non sono cumulative.

L'articolo 101 capoverso 2 prevede che la CFCG può fatturare esborsi alle case da gioco applicando una tariffa uniforme. Si tratta di garantire che alle case da gioco siano applicate le stesse tariffe per determinati compiti di vigilanza, a prescindere dalla distanza che le separa dalla sede della CFCG: il capoverso 1 precisa chiaramente che le spese di vitto e alloggio sono spese ai sensi dell'OgeEm.

3.8.3 Sezione 3: Tassa di vigilanza sulle case da gioco

Gli articoli 103 e 104 attuano la delega di cui all'articolo 99 capoverso 4 LGD. La tassa di vigilanza si fonda sui costi effettivi dell'anno precedente. L'articolo 104 capoversi 2 e 3 disciplina le tasse dovute per il primo anno d'esercizio della casa da gioco. Sotto il profilo materiale, le disposizioni corrispondono all'ordinanza in vigore (art. 109 cpv. 3 e 110 cpv. 2 OCG).

Come sinora, le case da gioco si assumono i costi della vigilanza per il settore terrestre. Secondo l'articolo 103, i costi di vigilanza sulle case da gioco titolari di un'estensione della concessione ai giochi in linea sono fatturati a queste ultime in proporzione al loro prodotto lordo dei giochi conseguito in linea. I costi della vigilanza sui giochi in linea illegali sono a carico della casa da gioco titolare di un'estensione della concessione. Da questi vanno distinti i co-

¹⁵ RS 172.041.1

sti connessi a procedimenti penali aperti contro organizzatori imputati, che sono a carico delle parti al procedimento o della Cassa federale.

3.8.4 Sezione 4: Autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione

In futuro, l'Autorità intercantonale potrà essere designata piattaforma nazionale ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione del 18 settembre 2014 del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive (Convenzione di Macolin)¹⁶. Dall'entrata in vigore della nuova ordinanza, le informazioni relative a una manipolazione di scommesse potranno essere scambiate attraverso questa piattaforma. Per il resto le competenze nazionali in materia di lotta contro la manipolazione di competizioni sportive non sono in linea di massima rimesse in causa. L'Autorità intercantonale non avrà pertanto il compito di coordinare la lotta contro le manipolazioni di competizioni sportive, né di vigilare in modo generale sulla preservazione e la promozione dell'integrità dello sport. In virtù della legge sulla promozione dello sport, tali compiti di politica dello sport restano di competenza dell'Ufficio federale dello sport (UFSP). Il coordinamento globale delle misure di lotta contro la manipolazione delle competizioni sportive di cui all'articolo 13 par. 1 lett. b della Convenzione rientra nella politica dello sport e include anche la prevenzione. Questo aspetto rimarrà di competenza dell'UFSP anche dopo l'entrata in vigore della Convenzione. Tale ripartizione dei compiti sarà ancora più evidente dopo la revisione dell'ordinanza sulla promozione dello sport.

3.8.5 Sezione 5: Segretariato dell'organo di coordinamento

L'articolo 106 capoverso 7 impone alla Confederazione e ai Cantoni di istituire un organo comune per l'esecuzione della legislazione sui giochi in denaro. Questo mandato trova la sua eco negli articoli 113-118 LGD.

Secondo l'articolo 108 AP-OGD l'organo di coordinamento è dotato di un segretariato diretto dall'autorità che esercita l'alta vigilanza. Il capoverso 3 riprende il principio enunciato all'articolo 117 LGD e precisa che i costi del segretariato sono suddivisi a metà tra la Confederazione e i Cantoni.

3.9 Capitolo 9: Tassa sulle case da gioco

3.9.1 Sezione 1: Oggetto e aliquota della tassa sulle case da gioco

La sezione 1 del capitolo 9 fissa l'aliquota della tasse, le condizioni per l'agevolazione e il trattamento fiscale dei giochi e crediti gratuiti.

L'articolo 109 definisce le condizioni che devono essere soddisfatte affinché una vincita sia legittima. Le tabelle delle vincite sono documenti che indicano quando sono versate le vincite e il loro importo. La disposizione riprende quella dell'articolo 78 capoverso 2 OCG.

L'aggiunta «in particolare» precisa che non si tratta di un elenco esaustivo delle condizioni per una vincita legittima.

L'articolo 110 completa l'articolo 120 LGD e fissa l'aliquota della tassa riscossa sul prodotto lordo dei giochi in denaro proposti nelle case da gioco terrestri. L'aliquota non subisce modifiche rispetto al diritto vigente (art. 82 OCG).

L'articolo 111 è una nuova disposizione che definisce, fondandosi sull'articolo 120 LGD, l'aliquota della tassa sul prodotto lordo dei giochi proposti in linea. L'aliquota di base è pari al 20 per cento fino a un prodotto lordo dei giochi pari a 3 milioni di franchi e progredisce fino all'aliquota massima dell'80 per cento. L'aliquota massima è raggiunta con un prodotto lordo di 500 milioni di franchi. La progressione aumenta in modo rapido fino a un prodotto lordo di 10 milioni di franchi e quindi in modo più lento per prodotti lordi più elevati.

¹⁶ La Svizzera ha firmato la Convenzione il 18 sett. 2014. Il Consiglio federale ha adottato il pertinente messaggio il 31 gen. 2018. I vari progetti relativi alla lotta contro le manipolazioni sportive devono essere coordinati.

Per le case da gioco titolari di una concessione B, l'articolo prevede due motivi per una riduzione della tassa: i proventi della casa da gioco sono destinati in misura preponderante a interessi pubblici della regione oppure la regione di ubicazione della casa da gioco titolare di una concessione B dipende economicamente da un turismo marcatamente stagionale.

Quanto agli effetti, l'articolo 112 conferma la prassi attuale della CFCG. La decisione di principio in merito al diritto di una casa da gioco alle agevolazioni fiscali ai sensi dell'articolo 121 capoverso 1 LGD, non è tuttavia emanata nell'ambito del rilascio della concessione. Infatti, la CFCG rende ogni anno una decisione su domanda della casa da gioco. Il calcolo dell'agevolazione corrisponde alla prassi vigente: la riduzione è proporzionale alla quota delle prestazioni volontarie rispetto al prodotto netto dei giochi. L'allegato all'ordinanza contiene una tabella che determina le agevolazioni fiscali risultanti dalle diverse quote.

La nozione di prestazioni volontarie ai sensi dell'articolo 112 capoverso 2 si fonda sul diritto fiscale (art. 33a della legge federale del 14 settembre 1990¹⁷ sull'imposta federale diretta [LIFD]). I beneficiari delle prestazioni volontarie sono persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 56 lett. g LIFD) nonché la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e i loro stabilimenti (art. 56 lett. a-c LIFD). Le prestazioni volontarie devono arrecare beneficio alla regione d'ubicazione.

L'articolo 112 capoverso 3 contiene un elenco non esaustivo dei settori che possono beneficiare di un sostegno. Le modifiche rispetto all'articolo 85 capoverso 4 OCG sono di ordine legislativo e non implicano alcuna modifica materiale. La possibilità di promuovere il turismo, menzionata dal diritto in vigore, non ha ragione di essere poiché rientra nelle lettere a e b riguardanti il sostegno della cultura e dello sport. In altre parole l'abrogazione della lettera d non ha alcuna conseguenza pratica o giuridica.

L'articolo 112 capoverso 4 precisa che i versamenti a favore di partiti e le prestazioni volontarie a favore degli azionisti della casa da gioco o di istituzioni che non sono indipendenti da quest'ultima non comportano un'agevolazione fiscale, poiché l'opinione pubblica potrebbe pensare che la casa da gioco tenti ad esempio di acquistare la benevolenza di un partito.

L'articolo 113 capoversi 1 e 2 corrisponde all'articolo 86 capoversi 1 e 2 OCG. Il capoverso 3 sancisce il principio secondo cui un'agevolazione fiscale può essere concessa soltanto se il prodotto lordo dei giochi subisce effettivamente le stesse variazioni stagionali del turismo nella regione di ubicazione della casa da gioco. Solo questa situazione giustifica un'agevolazione che ha lo scopo di attenuare gli svantaggi di una casa da gioco ubicata in una regione nella quale il turismo svolge un ruolo capitale e presenta un carattere marcatamente stagionale.

L'articolo 114 prevede che le poste gratuite di cui beneficiano i giocatori grazie ai giochi o ai crediti di gioco gratuiti non fanno parte del prodotto lordo dei giochi. Il prodotto lordo dei giochi imponibile corrisponde quindi alla differenza tra le poste finanziate dai giocatori e le vincite loro versate. Per i giochi terrestri, la prassi attuale secondo cui le case da gioco possono separare i giochi gratuiti dal prodotto lordo dei giochi solo fino a una quota dello 0,3 per cento del prodotto lordo dei giochi è ripresa dall'articolo 114 capoverso 2.

3.9.2 Sezione 2: Tassazione e riscossione della tassa sulle case da gioco

La maggior parte delle disposizioni di questa sezione corrisponde al diritto in vigore (art. 87-93 OCG). Gli obblighi di documentazione specifici ai sensi degli articoli 116-118 corrispondono in parte agli obblighi di cui agli articoli 79 e 80 OCG. L'inserimento delle disposizioni in questa sezione chiarisce che gli obblighi di documentazione servono soprattutto a determinare correttamente la tassa.

¹⁷ RS 642.11

Sul piano materiale, il disciplinamento relativo all'indennizzo alla CFCG dei costi per la riscossione della tassa ai sensi degli articoli 123 e 124 è nuovo. Nel diritto in vigore, in virtù dell'articolo 88 capoverso 5 OCG, l'importo per l'indennizzo dei costi di riscossione della tassa ammonta al 20 per cento dei costi della CFCG non coperti dagli emolumenti di cui agli articoli 112-117 OCG. In sostituzione di questa disposizione, la nuova ordinanza introduce un sistema più semplice e più trasparente per il calcolo dell'indennizzo, che prevede un indennizzo forfettario pari allo 0,5 per cento dell'importo che la casa da gioco versa a titolo di tassa. Il diritto fiscale cantonale applica indennizzi simili quando il Cantone riscuote imposte per conto dei Comuni. Sulla base delle cifre del 2015, gli indennizzi riscossi dalla CFCG con il nuovo sistema saranno dello stesso ordine di grandezza di quelli riscossi con la procedura vigente.

In virtù dell'articolo 124, i Cantoni possono decidere di riscuotere essi stessi la tassa o delegare il compito alla CFCG. Anche in questo caso l'indennizzo forfettario dello 0,5 per cento costituisce una novità rispetto al vigente articolo 93 OCG.

3.9.3 Sezione 3: Registrazione e trasmissione della tassa sulle case da gioco all'AVS

Il disciplinamento dell'articolo 125 corrisponde in linea di massima all'articolo 94 OCG.

3.10 Capitolo 10: Disposizioni finali

L'articolo 126 abroga l'ordinanza del 24 settembre 2004 sulle case da gioco e l'ordinanza del 27 maggio 1924 relativa alla legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate. L'entrata in vigore della legge sui giochi in denaro è prevista per il 1° gennaio 2019, contemporaneamente con le nuove ordinanze.

L'articolo 127 disciplina, in quanto disposizione transitoria, la questione delle esclusioni dal gioco pronunciate dalle case da gioco in applicazione del diritto vigente (art. 22 LCG). Essendo una parte dei motivi di esclusione previsti dal diritto vigente ripresi dal nuovo diritto, l'articolo 127 precisa in sostanza che la maggior parte delle persone escluse dal gioco secondo il vecchio diritto restano escluse anche con il nuovo diritto. Si tratta delle persone escluse a causa della loro situazione finanziaria (art. 22 cpv. 1 lett. a e b LCG) e di quelle che hanno chiesto di essere escluse (art. 22 cpv. 4 LCG). Conformemente alla filosofia del nuovo diritto, il campo d'applicazione delle esclusioni è esteso ai giochi da casinò in linea e ai giochi di grande estensione esercitati in linea o a quelli designati dall'Autorità intercantonale. Occorre impedire che i giocatori malati partecipino ai giochi più rischiosi, indipendentemente dal tipo di gioco. L'esclusione pronunciata per una categoria di giochi si applica pertanto anche a tutte le altre.

Infine, si precisa che gli apparecchi automatici per i giochi di destrezza omologati in applicazione del diritto anteriore sono considerati giochi di destrezza automatizzati ai sensi del nuovo diritto (art. 128). La disposizione si applica ovviamente solo agli apparecchi automatici per i giochi di destrezza che nel frattempo non sono stati modificati.

3.10.1 Ordinanza sulla promozione dello sport

In vista dell'imminente attuazione della Convenzione di Macolin, il titolo 4 dell'ordinanza sulla promozione dello sport, consacrato alla correttezza e alla sicurezza nello sport, è completato con un capitolo 2 sulla manipolazione di competizioni sportive. Il nuovo articolo 78a conferma la suddivisione interna dei compiti tra l'Autorità intercantonale e l'UFSP. L'Autorità intercantonale, in quanto piattaforma centrale d'informazione, è responsabile della circolazione delle informazioni in caso di sospetti fondati. Qualora vada oltre lo scambio d'informazioni, il coordinamento delle misure per combattere la manipolazione di competizioni sportive di cui agli articoli 4 paragrafo 1 e 13 paragrafo 1 lettera b della Convenzione di Macolin rientra invece nell'ambito della politica dello sport e resta pertanto di competenza dell'UFSP. In virtù

dell'articolo 18 della legge del 17 giugno 2011¹⁸ sulla promozione dello sport, quest'ultimo ha il compito di combattere gli effetti collaterali indesiderati dello sport, il che non ha in linea di massima nessun influsso sulla comunicazione ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 2 della Convenzione di Macolin. Per evitare qualsiasi confusione e visto che nel contesto internazionale è di rilievo solo l'attribuzione del ruolo di piattaforma, l'Autorità intercantonale potrà svolgere il ruolo di piattaforma nazionale a partire dall'entrata in vigore della Convenzione di Macolin. Il ruolo dell'UFSPPO è pertinente innanzitutto sul piano nazionale.

Oltre a chiarire le competenze, il nuovo articolo 78a contiene nel suo capoverso 3 regole sugli aiuti finanziari alle organizzazioni sportive. La disposizione intende garantire che l'UFSPPO conceda aiuti finanziari soltanto a organizzazioni sportive che prevedono misure appropriate per lottare contro la manipolazione di competizione sportive.

3.10.2 Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto

L'articolo 10 capoverso 1 lettera g dell'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto deve essere adeguato alla nuova terminologia del diritto sui giochi in denaro. I termini «giochi d'azzardo» e «lotterie» vanno sostituiti da «giochi in denaro». Come finora, nessun gioco in denaro estero potrà essere offerto in Svizzera. Le imprese che violano questo divieto e vengono individuate, devono versare retroattivamente l'IVA sulle prestazioni fornite in Svizzera fino all'inizio del termine di prescrizione di cinque anni del diritto di tassazione.

3.10.3 Ordinanza sull'imposta preventiva

Articolo 39: dal 2013, il nuovo articolo 6 della legge federale del 13 ottobre 1965¹⁹ sull'imposta preventiva (LIP) definisce, rinviando alle nuove disposizioni della LIFD, le vincite ai giochi in denaro, nonché ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite soggiate all'imposta preventiva. Non è pertanto necessario descrivere l'oggetto dell'imposta nell'ordinanza. L'articolo 6 LIP precisa inoltre che sono imponibili le *singole* vincite. Le regole di cui ai capoversi 1 e 2 relative alla pluralità di vincite con un solo biglietto di lotterie o una sola giocata oppure alle vincite conseguite con biglietti di lotteria frazionati sono pertanto superflue.

La LGD contempla le «operazioni affini alla lotteria» con l'espressione «giochi di destrezza e lotterie destinati a promuovere le vendite», sempreché non siano da considerarsi giochi di grande estensione ai sensi del nuovo diritto. I giochi di destrezza e le lotterie destinati a promuovere le vendite sono definiti all'articolo 1 capoverso 2 lettere d ed e LGD. Il nuovo articolo 1 capoverso 1 LIP rinvia a tale disposizione e quindi può essere abrogato anche il capoverso 3.

L'articolo 40 è ormai privo di qualsiasi significato e può essere abrogato.

Articolo 41 capoverso 1: secondo il nuovo diritto, l'imposta è calcolata sulle singole vincite ai giochi in denaro. Sono imponibili le vincite non esentate dalla tassazione secondo il nuovo articolo 24 lettere i-^{ter} LIFD, ossia quelle che superano il milione di franchi nei giochi di grande estensione (art. 3 lett. e LGD) e quelle realizzate con i giochi da casinò in linea. Il termine «importo» indica che vi è in ogni caso un importo esente da imposta; in altre parole, in caso di vincita superiore il primo milione di franchi è sempre esente da imposta.

Art. 41^{bis}: per i giochi di destrezza e le lotterie destinati a promuovere le vendite ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettere d ed e LGD, l'imposta è calcolata sulle singole vincite che superano i 1000 franchi. Si tratta in questo caso di una franchigia fiscale: se una singola vincita supera il limite di 1000 franchi, l'imposta è dovuta sull'importo totale della vincita.

¹⁸ RS 415.0

¹⁹ RS 642.21

Analogamente alle vincite ai giochi in denaro, l'imposta deve essere pagata 30 giorni dopo l'estrazione. Il modulo ufficiale deve essere trasmesso all'Amministrazione federale delle contribuzioni. Sul modulo andranno in futuro indicate le informazioni che sinora dovevano essere fornite in occasione dell'iscrizione. Visto che la procedura si svolge in una sola tappa (iscrizione allo stesso tempo del pagamento dell'imposta) invece che in due (iscrizione prima dello svolgimento del gioco in denaro e versamento dell'imposta in un momento successivo), sul piano amministrativo la tassazione è semplificata.

Con il nuovo sistema di tassazione dei giochi in denaro sono sottoposte all'imposta preventiva anche le vincite in natura. La procedura di comunicazione per la loro tassazione sarà introdotta nell'ambito di un'ulteriore revisione della LIP.

Articolo 60 capoverso 2: «premio di lotteria» è sostituito da «vincita» (in un gioco in denaro). Il capoverso è inoltre completato con i giochi di destrezza e le lotterie destinati a promuovere le vendite alle quali possono partecipare in comune anche più persone. La partecipazione ai giochi di destrezza o alle lotterie destinati a promuovere le vendite può anche essere gratuita e pertanto «giocata in comune» è sostituito con «partecipazione comune».

Articolo 68 capoverso 2: «vincite fatte in una lotteria» è sostituito da «vincite a un gioco in denaro». L'attestazione relativa alla deduzione dell'imposta deve essere allegata all'istanza di rimborso di vincite realizzate nei giochi di destrezza e nelle lotterie destinati a promuovere le vendite. Inoltre, la disposizione è semplificata sotto il profilo redazionale.

4 Ordinanze del DFGP

4.1 Ordinanza sulle case da gioco

L'ordinanza del DFGP sulle case da gioco riprende in gran parte gli elementi dell'ordinanza dipartimentale vigente (ordinanza del 24 settembre 2004 sul gioco d'azzardo, OGaz) e le evoluzioni nella prassi. Contiene innanzitutto norme tecniche tese a garantire un gioco sicuro e trasparente. L'ordinanza intende inoltre assicurare che la CFCG possa svolgere il proprio lavoro, concedendole l'accesso ai dati di cui ha bisogno per adempiere il suo compito di vigilanza. In particolare, le case da gioco devono mettere a sua disposizione determinati documenti importanti.

La struttura dell'ordinanza è stata oggetto di una modifica fondamentale. Infatti, la struttura dell'avamprogetto corrisponde, nei limiti del necessario, a quella della nuova legge sui giochi in denaro e della pertinente ordinanza del Consiglio federale. Numerose disposizioni dell'ordinanza vigente si ritrovano pertanto nell'avamprogetto ma con una collocazione diversa. L'ordinanza contiene cinque capitoli relativi alle concessioni, all'offerta di giochi, all'esercizio dei giochi, alla protezione sociale e alle disposizioni finali.

L'avamprogetto contiene inoltre un certo numero di disposizioni nuove, dovute alle modifiche introdotte nella nuova legge. È stata in particolare aggiunta una sezione con regole specifiche per i giochi in linea.

Il capitolo 1 è relativamente corto e contiene soprattutto norme sui documenti che le case da gioco devono fornire con la presentazione della richiesta di concessione. Vi sono poche modifiche rispetto al diritto in vigore.

Il capitolo 2 riguarda l'offerta di giochi. È suddiviso in sei sezioni in funzione delle regole specifiche per ciascun tipo di giochi.

La sezione 1 contiene regole generali per tutti i giochi da casinò. La quota teorica di restituzione di tali giochi (art. 5) rimane quella prevista dal diritto vigente, ossia pari almeno all'80 per cento e al massimo al 100 per cento. Una quota di restituzione del 100 per cento è possibile nei tornei, soprattutto di poker, dove i giocatori si affrontano tra di loro.

La sezione 2 contiene le regole per i giochi da tavolo e corrisponde in larga misura al diritto vigente. L'articolo 10 stabilisce che per i giochi il cui risultato è determinato unicamente da generatori di casualità meccanici i numeri usciti devono essere documentati, al fine di poter verificare che il risultato sia dovuto al caso. L'articolo non si applica ai giochi a carte, anche se è impiegato un mischia carte automatico, e neppure ai giochi in cui agisce direttamente il giocatore, ad esempio lanciando i dadi. L'articolo contempla infatti il caso in cui non vi è intervento umano nella determinazione del risultato.

La sezione 3 riguarda i giochi in denaro automatizzati nelle case da gioco terrestri. Anche qui le regole non sono diverse da quelle previste dal diritto e dalla prassi vigenti. In alcuni contesti sono semplicemente precisate.

La sezione 4 riguarda i sistemi di jackpot. Le disposizioni sono state notevolmente semplificate sotto il profilo formale e strutturale, ma gli obblighi che incombono alle case da gioco restano in linea di massima invariati.

I jackpot, che sono giochi complementari di un gioco principale e il cui finanziamento è assicurato da una parte della posta del gioco principale o da una posta separata, sono soggette a norme restrittive poiché sono spesso proposti simultaneamente da più case da gioco. Occorre quindi prevedere regole specifiche relative alla sicurezza del gioco, al versamento delle vincite e al calcolo del prodotto lordo dei giochi.

L'articolo 18 è necessario poiché, conformemente all'articolo 57 capoverso 3 lettera b AP-OGD, i sistemi di jackpot non sono obbligatoriamente collegati al SECC. Un sistema equivalente deve pertanto garantire la registrazione di tutti i dati necessari alla CFCG per adempiere i suoi compiti.

L'articolo 20 prevede una regola tesa a garantire il conteggio corretto dell'importo del jackpot nel prodotto lordo dei giochi. Se un sistema di jackpot è gestito in comune da più case da gioco queste ultime detraggono mensilmente tutti gli importi versati dai giocatori per alimentare il jackpot dal prodotto lordo dei giochi. Quando invece il jackpot è attivato, l'importo versato al giocatore non va conteggiato nel prodotto lordo dei giochi della casa da gioco che lo versa, poiché ciò equivarrebbe a conteggiare due volte l'importo vinto con il jackpot.

Un'altra disposizione specifica (art. 24) disciplina l'uso degli importi del jackpot se il sistema di jackpot è sospeso dalla casa da gioco che lo gestisce o dalle case da gioco che lo gestiscono. Se una casa da gioco sospende l'esercizio di un sistema di jackpot da essa stessa gestito, la somma delle poste giocate dai giocatori è versata al fondo di compensazione AVS. Nel caso in cui il jackpot è gestito da più case da gioco, se una di esse sospende la gestione, l'importo del jackpot resta in gioco per le altre e le poste versate restano nel jackpot. Se tutte le case da gioco sospendono la gestione del jackpot, l'importo di quest'ultimo è versato al fondo di compensazione AVS. Questa situazione non va confusa con quella prevista dall'articolo 22 in caso di modifica del jackpot o di trasferimento da un jackpot all'altro (che presuppone l'autorizzazione della CFCG).

La nuova sezione 5 è introdotta per disciplinare i problemi specifici dei giochi in linea. Si tratta soprattutto di vigilare sui giochi in linea una volta che questi ultimi sono integrati nella piattaforma della casa da gioco. Tutte le questioni inerenti al sistema di registrazione dei dati sono disciplinati nel capitolo 3.

La sezione 6 conclude il capitolo 2 e riguarda i tornei. Riprende le disposizioni vigenti, precisando, in conformità con le nuove norme della LGD, che i tornei possono essere organizzati soltanto con giochi da casinò.

Il capitolo 3 riguarda l'esercizio dei giochi. Definisce le regole relative alla sicurezza e i sistemi di sorveglianza che devono essere previsti nelle case da gioco.

La sezione 1 stabilisce il contenuto minimo delle regole di gioco, già previsto dall'ordinanza vigente.

La sezione 2 disciplina in modo preciso l'oggetto e le modalità della videosorveglianza e concretizza gli articoli 59 LGD nonché 51 e 55 AP-OGD. Pur restando in generale valide le regole vigenti, vi sono degli adeguamenti alla prassi (art. 34 cpv. 3). Per esempio se la telecamera che sorveglia un tavolo non funziona correttamente, il gioco da tavolo deve essere interrotto, salvo se la casa da gioco può garantire la sicurezza con un'altra telecamera (art. 37).

La terza sezione del capitolo 3 riguarda il SECC e il suo corrispettivo per i giochi in linea, il SRD. Questi due sistemi costituiscono il fulcro del sistema di registrazione dei dati per garantire la sicurezza dei giochi in denaro e assicurare la vigilanza da parte della CFCG, sia dal punto di vista dello svolgimento dei giochi che da quello della riscossione della tassa. Questi sistemi devono registrare in tempo reale tutte le informazioni legate al gioco, in particolare le informazioni sulle poste e le vincite dei giocatori. Per le case da gioco terrestri le disposizioni non sono modificate. Per le offerte in linea, l'avamprogetto prevede obblighi analoghi per la registrazione dei dati. Ma gli obblighi relativi ai conti giocatori sono formulate in modo più dettagliato poiché l'identificazione dei giocatori nel caso dei giochi in linea si distingue rispetto all'identificazione nelle case da gioco terrestri.

Le disposizioni sulla documentazione dei sistemi di dati corrispondono a quelle dell'ordinanza vigente, con l'aggiunta delle regole per i giochi in linea.

Il capitolo 4 riguarda la protezione sociale. Gli articoli 51 e 52 illustrano in modo dettagliato il contenuto del piano di misure sociali e le esigenze di documentazione della CFCG.

L'articolo 53 descrive in cosa deve consistere la formazione e la formazione continua del personale a cui è affidata l'esecuzione del piano di misure sociali (cfr. art. 76 cpv. 1 lett. e LGD).

L'articolo 54 precisa il divieto della pubblicità rivolta ai giocatori esclusi. Secondo l'articolo 74 la pubblicità non può essere destinata a persone escluse dal gioco. Il divieto include la pubblicità per l'offerta di giochi, ma anche per prodotti o servizi offerti all'interno della casa da gioco non direttamente legati al gioco (p. es. la ristorazione).

Infine, l'articolo 55 precisa la pubblicità importuna di cui all'articolo 74 LGD. La pubblicità non deve esagerare le possibilità di vincita senza contrapporvi i rischi di perdita. In tal modo la CFCG ha a disposizione uno strumento più efficace per vietare determinate campagne pubblicitarie.

4.2 Ordinanza sul riciclaggio di denaro

4.2.1 Contesto

Con qualche adeguamento dovuto soprattutto a ragioni di attuabilità, dalla sua entrata in vigore la LGD sottoporrà alla legge del 10 ottobre 1997²⁰ sul riciclaggio di denaro (LRD) anche gli organizzatori di giochi di grande estensione. Si tratta di tenere conto dei rischi inerenti alle lotterie, alle scommesse sportive e ai giochi di destrezza (automatizzati, intercantonali o in linea). Ovviamente restano sottoposte alla LRD anche le case da gioco.

Con la LGD, la LRD è stata adeguata in modo tale che gli organizzatori di giochi di grande estensione sono ora considerati intermediari finanziari ai sensi della LRD. Gli obblighi di diligenza degli organizzatori di giochi di grande estensione risultano sia dalle disposizioni generali della LRD sia da quelle speciali della LGD. Al DFGP compete definire gli obblighi di diligenza degli organizzatori di giochi di grande estensione. Si ottiene in tal modo un certo pa-

²⁰ RS 955.0

rallelismo nel settore dei giochi in denaro, restando la CFCG competente per emanare prescrizioni sugli obblighi di diligenza delle case da gioco²¹. L'articolo 17 LRD rinvia inoltre a un'eventuale autodisciplinamento delle case da gioco e degli organizzatori di giochi di grande estensione.

Il titolo e la struttura dell'ordinanza si fondano sull'ORD-CFCG. Trovandosi anche questa in fase di revisione, a seconda delle circostanze sarà necessario un coordinamento.

Va tuttavia sempre osservato che i rischi inerenti al riciclaggio di denaro nel settore dei giochi di grande estensione, in particolare le lotterie e i giochi di destrezza, vanno valutati in modo diverso rispetto ai rischi nel settore dei giochi da casinò. Non vi è ad esempio alcun obbligo di applicare alle lotterie per scopi di utilità pubblica le raccomandazioni del Groupe d'action financière (GAFI).

Alcune disposizioni sono molto simili a quelle dell'ordinanza FINMA del 3 giugno 2015²² sul riciclaggio di denaro.

4.2.2 Panoramica

L'avamprogetto di ordinanza si fonda su quattro premesse che tengono conto delle specificità dei giochi di grande estensione.

1. I rischi di riciclaggio di denaro si presentano dalla parte dei giocatori. Da parte degli organizzatori non vi è attualmente alcun rischio significativo di riciclaggio.
2. I conti giocatori in linea e i giochi con un'alta quota di restituzione (soprattutto le scommesse sportive, comprese quelle equestri) presentano un rischio elevato di riciclaggio di denaro. La struttura degli obblighi di diligenza tiene conto dei diversi livelli di rischio che implicano i diversi tipi di giochi di grande estensione.
3. La transazione finanziaria per i giochi in linea consiste in un trasferimento dal conto bancario di una persona al suo conto giocatore. Quando le poste provengono dal conto giocatore non si tratta di una transazione finanziaria.
4. In caso di vendita *indiretta* di prodotti di giochi di grande estensione nei punti di vendita dei distributori (distribuzione manuale da parte del personale dei punti di vendita o apparecchi a libero servizio e svolgimento automatizzato del gioco) si tratta di «operazioni di cassa». La vendita diretta in linea o attraverso il conto giocatore costituisce invece una «relazione d'affari stabile».

Per i giochi non esercitati in linea²³, gli obblighi di diligenza degli organizzatori riguardano soprattutto il versamento delle vincite.

L'organizzatore ha l'obbligo di verificare l'identità del giocatore a partire dal versamento delle seguenti vincite:

- a) 5000 franchi per i biglietti di lotteria elettronici e per le scommesse sportive, comprese quelle ippiche;
- b) 10 000 franchi per i biglietti stampati (quota di restituzione dal 50 al 70 %);
- c) 15 000 franchi per i giochi non contemplati dalle lettere a, b e d;
- d) 25 000 franchi per i giochi che comportano un rischio ridotto.

Un gioco o una relazione con un cliente comporta un rischio ridotto se:

- a) la quota di restituzione è inferiore al 70 per cento;

²¹ Cfr. FF 2015 6849 6972

²² RS 955.033.0

²³ Per la terminologia si veda l'osservazione al n. 2.5.

- b) salvo eccezioni definite in modo preciso, non vi è alcun rimborso delle poste o dei crediti;
- c) le attestazioni delle vincite sono valide solo temporaneamente.

Vanno svolti chiarimenti supplementari per le relazioni d'affari o per le transazioni sospette o che comportano un rischio elevato, a partire dai seguenti importi:

- in caso di versamento unico a un cliente: 100 000 franchi;
- in caso di versamenti ripetuti a uno stesso cliente nel corso di un anno civile: 100 000 franchi.

In caso di giochi in linea, l'identificazione avviene in due tappe:

1. in un primo momento è registrata solo l'identità del cliente sulla base della sua dichiarazione (controllo dell'identità);
2. la verifica completa dell'identità è richiesta a partire dai seguenti importi:
 - a) 25 000 franchi per l'accredito di vincite sul conto giocatore e versamenti delle vincite al giocatore;
 - b) 15 000 franchi per i depositi del cliente sul proprio conto giocatore;
 - c) 10 000 franchi per le poste nei giochi la cui quota di restituzione è inferiore al 70 per cento;
 - d) 5000 franchi per le poste nei giochi non contemplati dalla lettera c, per la liquidazione del conto e per versamenti che non siano vincite.

Va osservato che per i giochi in linea l'ordinanza del Consiglio federale sui giochi in denaro stabilisce norme severe per il conto giocatore in generale (art. 45-50 AP-OGD) e la protezione dei giocatori dal gioco eccessivo (art. 83-87 AP-OGD). L'articolo 54 AP-OGD esige la verifica dell'identità del giocatore a prescindere dal raggiungimento di un valore soglia. Tale verifica ai fini della protezione dei giocatori non copre tuttavia interamente quella tesa a lottare contro il riciclaggio di denaro.

Vanno svolti chiarimenti supplementari per le relazioni d'affari o per le transazioni sospette o che comportano un rischio elevato, a partire dai seguenti importi:

- a) 100 000 franchi per l'accredito di vincite sul conto giocatore;
- b) 100 000 franchi per i versamenti a un cliente;
- c) 50 000 franchi per l'addebito al conto giocatore delle poste;
- d) 30 000 franchi per il deposito del cliente sul proprio conto giocatore.

4.2.3 Commento

Capitolo 1: Disposizioni generali

L'ordinanza precisa gli obblighi di diligenza degli organizzatori di giochi di grande estensione (art. 1), i quali, in virtù dell'articolo 2 capoverso 2 lettera f LRD, sono ormai considerati intermediari finanziari (art. 2 cpv. 1). Sono esclusi dal campo d'applicazione dell'ordinanza gli organizzatori di giochi di destrezza ai sensi dell'articolo 3 lettera e LGD non proposti in linea, a condizione che la singola posta massima non superi 5 franchi e la possibilità massima di vincita 5000 franchi. Considerando queste poste e possibilità di vincita esigue, è giustificato non sottoporre questi organizzatori, generalmente piccole imprese, all'ordinanza (art. 2 cpv. 2). Infine, questo capitolo fornisce le definizioni legali di quattro termini essenziali dell'ordinanza (art. 3); precisa anche cosa s'intenda per «relazione d'affari» in quanto relazione tra la clientela e l'organizzatore di giochi di grande estensione.

Capitolo 2: Obblighi di diligenza

Conformemente all'articolo 17 LRD, il presente capitolo precisa gli obblighi di diligenza ai sensi del capitolo 2 LRD imposti agli organizzatori di giochi di grande estensione, tenendo conto delle specificità di tali giochi conformemente agli articoli 67 e 68 LGD (cfr. n. 4.2.1). Occorre in particolare rinviare all'articolo 67 capoverso 2 LGD secondo cui la portata degli obblighi di diligenza nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro è determinata in funzione dei rischi e delle caratteristiche dei giochi nonché del canale di distribuzione. Inoltre, in virtù dell'articolo 67 capoverso 3 LGD, per un gioco di grande estensione non in linea, l'organizzatore deve adempiere gli obblighi di diligenza di cui agli articoli 3–7 LRD soltanto se al giocatore è versata una vincita di importo rilevante.

Sezione 1 : Identificazione e registrazione

Questa sezione contiene le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 3 LRD, riguardanti l'identificazione della controparte. L'obbligo di verificare l'identità nel caso di giochi di grande estensione non in linea (art. 4) e di quelli in linea (art. 6; per spiegazioni dettagliate, cfr. n. 4.2.2) vale soltanto se sono raggiunti determinati valori soglia. Nel caso dei giochi in linea, il controllo dell'identità avviene con l'apertura del conto giocatore (art. 5). Le altre disposizioni di questa sezione (art. 7-10) riguardano la forma dei documenti d'identificazione, in particolare la copia autenticata, e disciplinano la procedura da applicare se mancano i documenti d'identificazione richiesti dall'ordinanza.

Sezione 2: Accertamento dell'avente economicamente diritto

La sezione 2 precisa l'articolo 4 LRD relativo all'accertamento dell'avente economicamente diritto. In linea di principio, l'organizzatore deve richiedere al cliente una dichiarazione scritta attestante l'identità della persona fisica che ha economicamente diritto ai valori patrimoniali trasferiti o da trasferire, se il cliente non è l'avente economicamente diritto o se l'organizzatore dubita che lo sia (art. 11 cpv. 1). A determinate condizioni, l'organizzatore ha tuttavia il diritto di supporre che il cliente sia l'avente economicamente diritto (art. 11 cpv. 2). La dichiarazione scritta del cliente relativa all'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali deve soddisfare requisiti materiali e formali molto precisi (art. 12).

Sezione 3: Obblighi di diligenza particolari

Questa sezione contiene le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 6 LRD, riguardante gli obblighi di diligenza particolari. In linea di massima, in certi casi ben definiti l'organizzatore deve procedere a chiarimenti complementari soprattutto quando una relazione d'affari o transazione comporta un rischio elevato (art. 13). Per definire le relazioni d'affari che comportano un rischio elevato, l'organizzazione ha a disposizione un elenco non esaustivo di criteri (art. 14). Nel contempo attribuisce le proprie relazioni d'affari a una delle seguenti quattro categorie: rischio molto elevato, elevato, normale, ridotto (art. 15). Anche per identificare le transazioni che comportano un rischio elevato, l'organizzatore si serve di un elenco non esaustivo (art. 16). Inoltre, l'ordinanza definisce valori soglia (cfr. n. 4.2.2) a partire dai quali si deve ritenere che le relazioni d'affari comportino un rischio elevato ed esigono chiarimenti complementari, a prescindere dallo svolgimento in linea o meno dei giochi di grande estensione (art. 17 e 18). Un gioco di grande estensione non in linea presenta un rischio ridotto se la quota di restituzione teorica è calcolabile in anticipo ed è inferiore al 70 per cento (art. 19). Il contenuto e la portata dei chiarimenti complementari in caso di rischi elevati (art. 20 e 21) corrispondono in larga misura a quelli dell'ORD-CFCG. L'obbligo di procedere a chiarimenti è tuttavia ridotto se non sussiste alcun indizio che il giocatore abbia puntato più di 10 000 franchi per anno civile (art. 20 cpv. 2). La sorveglianza delle relazioni d'affari e delle transazioni (art. 22) corrisponde agli articoli 3 e 13 capoverso 2 ORD-CFCG. Infine, la disposizione

contiene una disposizione sul conto giocatore (art. 23): l'organizzatore non può tenere conti giocatore anonimi o di titolari fittizi e non può mettere a disposizione del cliente più di un conto giocatore. Infine, all'organizzatore è vietato accreditare depositi in contanti sul conto giocatore o disporre dei versamenti in contanti da tale conto.

Sezione 4: Obbligo di allestire e conservare documenti

L'unico articolo di questa sezione contiene le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 7 LRD riguardante l'obbligo di allestire e conservare documenti. I documenti e i giustificativi devono essere conservati in Svizzera, in un luogo sicuro e accessibile in qualsiasi momento.

Sezione 5: Provvedimenti organizzativi

La sezione 5 completa l'articolo 8 LRD, riguardante i provvedimenti organizzativi. Gli organizzatori di giochi di grande estensione sono tenuti a emanare direttive interne relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (art. 26) e a istituire un servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro (art. 27). Devono inoltre provvedere affinché il loro personale segua una formazione e una formazione continua su tutti gli aspetti rilevanti della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (art. 28).

Sezione 6: Comunicazioni, interruzione o mantenimento della relazione d'affari

Questa disposizione contiene le disposizioni d'esecuzione degli articoli 9-11a LRD, riguardanti gli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro e la comunicazione di informazioni. Completa in particolare l'articolo 9 LRD relativo all'obbligo di comunicazione. La sezione precisa il comportamento che deve adottare l'organizzatore dopo aver avvertito l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (art. 29), il modo di procedere in caso di relazione d'affari dubbiosa (art. 30) nonché come e a quali condizioni interrompere una relazione d'affari dubbiosa (art. 31). Infine, l'ultima disposizione di questa sezione (art. 32) precisa l'articolo 9a LRD riguardante gli ordini di clienti concernente i valori patrimoniali segnalati.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni sull'effettivo del personale della Confederazione e dei Cantoni

Contrariamente alla LGD, le presenti ordinanze non hanno ripercussioni sull'effettivo del personale per la Confederazione e i Cantoni.

5.2 Ripercussioni per gli introiti della Confederazione e dei Cantoni

Le principali ripercussioni finanziarie della nuova legislazione sui giochi in denaro sono state illustrate nel messaggio del 21 ottobre 2015.

Rispetto a quanto detto nel messaggio, si possono segnalare due elementi nuovi.

Innanzitutto, per quanto riguarda la tassazione delle vincite dei giocatori prevista nella LGD, la soluzione approvata dalle Camere federali differisce da quella proposta dal Consiglio federale e illustrata nel messaggio del 21 ottobre 2015. Invece di un'esenzione di tutte le vincite dei giocatori, la LGD prevede ora la tassazione delle vincite ai giochi di grande estensione o ai giochi da casinò superiori a un milione di franchi (cfr. in particolare l'art. 24 lett. ^{ibis} LIFD, nella versione introdotta con la LGD).

Rispetto al diritto vigente, che prevede l'esenzione delle vincite ai giochi da casinò e la tassazione delle vincite alle lotterie a partire da 1000 franchi, la soluzione inizialmente proposta dal Consiglio federale implicava una perdita di introiti a titolo di imposta sul reddito pari a circa 104 milioni di franchi (circa 35 milioni per la Confederazione e 69 milioni per i Cantoni).

Questa perdita temporanea di introiti sarebbe stata, a medio termine, compensata dall'aumento del prodotto delle lotterie.

Le ripercussioni finanziarie della soluzione adottata dall'Assemblea federale non sono state calcolate in maniera ufficiale. Secondo le stime, gli introiti a titolo dell'imposta sul reddito ammonterebbero a circa 45 milioni di franchi. In altre parole, rispetto all'esenzione completa inizialmente prevista dal Consiglio federale, la perdita degli introiti fiscali diminuirebbe di circa 59 milioni.

Inoltre, gli articoli 117 e 118 dell'avamprogetto di ordinanza sui giochi in denaro fissano la progressione della tassa sulle case da gioco. La progressione s'inquadra entro le aliquote minima e massima stabilite dall'articolo 120 capoverso 2 LGD. Conformemente alla legge, l'ordinanza disciplina in modo distinto la progressione per i giochi da casinò in linea e quella per i giochi da casinò nelle case da gioco terrestri.

La progressione della tassa sul prodotto lordo dei giochi da casinò proposti nelle case da gioco terrestri rimane invariata rispetto al diritto vigente. Il gettito della tassa sulle case da gioco dovrebbe pertanto restare al livello attuale (323 milioni nel 2016).

Per quanto riguarda la tassa sul prodotto lordo dei giochi da casinò in linea, la progressione proposta dall'articolo 118 dell'avamprogetto di ordinanza è conforme alle conclusioni del rapporto di esperti dell'11 agosto 2017 (PwC, Besteuerung von Online-Spielbankenspielen, disponibile solo in tedesco). Secondo il modello proposto, l'aliquota minima del 20 per cento si applica a un prodotto lordo dei giochi fino a 3 milioni di franchi. In seguito l'aliquota progredisce rapidamente fino a un prodotto lordo di 40 milioni, dopo di che la progressione rallenta notevolmente. L'aliquota massima dell'80 per cento è raggiunta a partire da un prodotto lordo dei giochi pari a 500 milioni di franchi.

L'apertura al mercato dei giochi da casinò in linea porterà quindi un aumento del gettito della tassa sulle case da gioco. Questi introiti supplementari saranno interamente devoluti all'AVS. Infatti, contrariamente ai giochi non in linea, per i giochi in linea nessuna parte del gettito della tassa è versata ai Cantoni (cfr. art. 122 cpv. 3, LGD).

Sulla base di diversi scenari, il rapporto di esperti stima che l'aumento del gettito della tassa sulle case da gioco e pertanto l'aumento dell'importo versato all'AVS si aggiri tra i 40 e i 75 milioni di franchi a partire dal 2023.